

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2214)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(PANDOLFI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

e col **Ministro per il Coordinamento Interno delle Politiche Comunitarie**

(BIONDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1983

Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni
private sulla vita

ONOREVOLI SENATORI. - 1. — Con la legge 10 giugno 1978, n. 295, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 73/239 del 24 luglio 1973, modificata con la direttiva 29 giugno 1976 n. 76/580, riguardante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio delle assicurazioni contro i danni. Il presente disegno di legge è stato predisposto per recepire la direttiva n. 79/267 del 5 marzo 1979, recante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio. Si completa in tal modo l'allineamento dell'ordinamento giuridico nazionale alla normativa comunitaria relativa al settore assicurativo per la parte che concerne i due settori base delle assicurazioni contro i danni e dell'assicurazione sulla vita. Vista nell'ottica comunitaria, l'emanazione della direttiva vita rappresenta la conclusione della iniziativa, per la cui realizzazione è occorso un periodo di tempo quasi decennale, intesa ad estendere al settore assicurativo i principi del Trattato di Roma relativi alla libertà di stabilimento, iniziativa che sul piano pratico si è concretata in due provvedimenti normativi — direttiva danni e direttiva vita — i quali costituiscono, per la loro importanza, un *corpus iuris* fondamentale del settore assicurativo per tutti i paesi membri vincolati, come è noto, a tradurli in norme cogenti secondo i rispettivi ordinamenti costituzionali.

In particolare, scopo della direttiva relativa al ramo vita è quello di attuare il mercato comune delle assicurazioni, per quanto concerne il ramo vita, agevolandone l'esercizio e nel contempo di prevedere una adeguata protezione degli assicurati e dei beneficiari ai sensi degli articoli 52 e 53 del Trattato di Roma mediante il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari dei paesi membri della CEE e la introduzione obbligatoria nelle stesse di alcuni principi fondamentali, come tali non derogabili.

Tali principi possono così riassumersi:

1) divieto dell'esercizio congiunto delle assicurazioni vita e di quelle contro i danni per tutte le nuove imprese, fatta salva, naturalmente, la situazione delle imprese esistenti che già praticano il cumulo delle due attività, imprese che possono continuarlo purchè adottino una gestione distinta per ciascuna delle due attività. Si tratta di un principio di notevole importanza, che tende a salvaguardare gli interessi degli assicurati vita e degli assicurati danni presso una società che cumula le due attività, principio che peraltro è noto al nostro ordinamento (articolo 32 del testo unico n. 449 del 1959);

2) necessità dell'autorizzazione governativa per l'esercizio delle assicurazioni vita ed assoggettamento dell'esercizio stesso al controllo amministrativo nell'ambito, naturalmente, di una serie di garanzie amministrative, fra le quali si ricorda la possibilità di avvalersi del ricorso giurisdizionale contro le decisioni di rifiuto dell'autorizzazione o di revoca della stessa secondo i principi generali del diritto;

3) adozione delle stesse regole applicate per le assicurazioni danni per quanto concerne le riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, e cioè: localizzazione nel paese d'esercizio, applicabilità della regolamentazione di tale paese per quanto riguarda i metodi di calcolo, determinazione delle categorie di investimento e valutazione delle attività;

4) introduzione del margine di solvibilità da considerarsi come riserva complementare, in aggiunta alle riserve tecniche ivi comprese le riserve matematiche, e da valutarsi e calcolarsi, in base a criteri oggettivi, in misura proporzionale alla natura ed alla gravità dei rischi delle diverse attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva;

5) istituzione del fondo di garanzia pari ad un terzo del minimo del margine di solvibilità, in analogia a quanto previsto per il ramo danni;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6) istituzione di adeguate misure cautelative e sanzionatorie nei confronti delle imprese la cui situazione finanziaria sia tale da rendere impossibile o difficile il rispetto degli impegni assunti.

2. — Il disegno di legge predisposto ricompre molto da vicino la struttura e molto spesso anche il contenuto della legge 10 giugno 1978, n. 295, e ciò soprattutto per le seguenti due ragioni.

Innanzitutto perchè anche la direttiva vita del 5 marzo 1979 riprende su molti importanti punti la direttiva danni del 24 luglio 1973 e quindi, trattandosi di recepire disposizioni sulle quali il Parlamento ha già manifestato espressamente la propria volontà, si è ritenuto opportuno non discostarsi, in mancanza di validi motivi, da questa ultima.

Poi, è da considerare che la citata legge 10 giugno 1978, n. 295, non si è limitata ad adeguare il nostro ordinamento alla direttiva del 24 luglio 1973, ma ha anche innovato la disciplina di cui al testo unico del 1959 in molti ed importanti aspetti. Ciò posto, è sembrato che non fosse possibile non recepire anche nel settore delle assicurazioni sulla vita le nuove impostazioni. Ed infatti ne sarebbe derivata una disciplina palesemente disarticolata, con gravi inconvenienti anche e soprattutto per le imprese che esercitano congiuntamente sia le assicurazioni contro i danni che l'assicurazione sulla vita.

Tenendo conto di quanto sopra e sulla falsariga della legge 10 giugno 1978, n. 295, il presente disegno di legge ha il fine di introdurre nel nostro ordinamento giuridico i principi suddetti, disciplinando:

a) il campo della sua applicazione (titolo I - Disposizioni generali);

b) le condizioni di accesso, cioè le condizioni che le imprese di assicurazione operanti in uno degli Stati membri o paesi terzi debbono rispettare per ottenere l'autorizzazione amministrativa all'esercizio delle assicurazioni ramo vita (titolo II);

c) le condizioni di esercizio, cioè quelle condizioni che debbono essere osservate per tutto il periodo di attività dell'impresa assicuratrice (titolo III);

d) le condizioni per la cessazione dell'attività assicurativa, cioè quelle condizioni al verificarsi delle quali deve essere disposta, a carico delle imprese inadempienti, la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa (titolo IV);

e) l'Istituto nazionale delle assicurazioni e cessioni legali (titoli V e VI);

f) gli enti comunque denominati o costituiti che hanno per oggetto la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi (titolo VII);

g) l'esercizio della vigilanza (titolo VIII);

h) la collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri della CEE (titolo IX);

i) le norme transitorie e finali (titolo X).

3. — L'articolo 1 delimita il campo di applicazione della legge stabilendo che sono soggette alle disposizioni della stessa le imprese che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni e le operazioni indicate per rami nel punto A) della tabella allegata, ossia le assicurazioni sulla durata della vita umana, l'assicurazione di malattia di cui all'articolo 1, numero 1, lettera d), della direttiva, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni di natalità e di nuzialità, le assicurazioni connesse con fondi di investimento e quelle collegate con la gestione dei fondi collettivi.

Particolare rilievo presentano nella classificazione sopraindicata le assicurazioni collegate con fondi di investimento, in quanto, oltre a rappresentare una forma di previdenza, costituiscono anche un sistema di risparmio spesso tutelato, a mezzo di accorti meccanismi, dai danni economici derivanti dall'erosione dell'inflazione.

Per quanto concerne, invece, l'assicurazione malattia di cui al punto IV della tabella, si è ritenuto preferibile fare riferi-

mento alla direttiva, in quanto solo la « permanent health insurance », e non anche altre forme di assicurazione malattia a lungo termine, è, secondo il disposto della direttiva, da ricomprendere nell'ambito della stessa.

Si ritiene altresì opportuno evidenziare la fondamentale importanza che assume in questo titolo l'articolo 5, il quale introduce nella legislazione nazionale il principio generale, previsto dalla direttiva, del divieto del cumulo delle assicurazioni vita e di quelle danni da parte delle nuove imprese, principio che però non trova applicazione nei confronti delle imprese operanti che praticano già tale cumulo.

L'articolo 31, infatti, autorizza le imprese che alla data del 15 marzo 1979 esercitavano, oltre alle attività indicate nel punto A) della tabella allegata, anche quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, a continuare tale esercizio, purché tengano per ciascuna attività una gestione finanziaria e patrimoniale distinta. La stessa facoltà è concessa alle imprese già autorizzate alla data predetta ad esercitare il ramo vita che abbiano proceduto prima della pubblicazione della presente legge alla fusione con altra società di « gruppo » autorizzata all'esercizio di uno o più rami danni.

Il principio della netta separazione della gestione delle assicurazioni vita e di quelle danni, sia pure temperato nei confronti delle imprese che già operano il cumulo tra le due gestioni, è stato accolto dai paesi membri non senza vivace discussione e resistenza da parte di alcuni di essi, in considerazione dei concreti interessi economici che stanno al fondo della questione, e ciò spiega la portata del compromesso a favore delle società già operanti in regime di cumulo a cui si è pervenuti.

I principi secondo i quali deve essere organizzata la predetta gestione distinta sono recati dall'articolo 14 della direttiva e gli stessi sono recepiti nel citato articolo 31 del disegno di legge.

In particolare l'articolo 14 della direttiva — e quindi l'articolo 31 del disegno di legge — prevede che ciascuna gestione deve

disporre del proprio margine di solvibilità e della relativa quota di garanzia. Peraltro, le disposizioni stesse consentono anche, una volta soddisfatto detto obbligo, di utilizzare gli elementi espliciti che eccedono la misura minima degli stessi per l'una o per l'altra attività, derogando, quindi, in questo caso, al principio della netta separazione fra l'una e l'altra gestione.

4. — Le condizioni di accesso sono disciplinate da norme diverse a seconda che interessino imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica, in altro Stato membro della Comunità economica europea, o in paesi terzi.

Per tutti e tre i tipi di impresa è richiesta l'autorizzazione ministeriale. Mentre per le imprese aventi sede legale in Italia o in altro Stato comunitario la discrezionalità dell'autorità che rilascia l'autorizzazione è molto limitata, essa assume forme più accentuate nei confronti delle imprese situate in paesi terzi. Di qui la diversa formulazione dell'articolo 24 e dell'articolo 27. In tutti i casi è comunque prevista la garanzia del ricorso giurisdizionale a tutela delle imprese che ritengano di essere state lese nei loro diritti. Da segnalare in questo titolo l'articolo 10 che, tenuto conto della necessità di una adeguata tutela finanziaria degli assicurati, fissa a due miliardi il limite minimo del capitale o del fondo di garanzia delle imprese che intendono esercitare attività nelle assicurazioni ramo vita. Per gli stessi motivi di cautela il capitale o il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in denaro ed essere interamente versato, mentre particolari agevolazioni sono previste per le società cooperative a responsabilità limitata, per le quali la misura del capitale è ridotta alla metà.

La misura del capitale, fissata come sopra accennato a due miliardi, non sembra eccessiva in considerazione soprattutto della erosione continua del valore della moneta come conseguenza del processo inflazionistico in atto e della particolare tutela cui si ritiene debba essere sottoposta

l'assicurazione vita per i vincoli che la collegano al risparmio.

Come nel settore danni, così anche nel ramo assicurazione vita, assume particolare valore, tra i requisiti richiesti per l'autorizzazione, il programma di attività nel quale debbono essere indicati, oltre ai dati costituenti le basi tecniche, l'esposizione dei metodi attuariali adottati per il calcolo dei tassi di premio, dei caricamenti e delle riserve tecniche, gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale, nonché le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilità.

Al programma di attività debbono essere allegate le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali e speciali di polizza e ciò in quanto, come sopra accennato, si è ritenuto che l'assicurazione ramo vita debba continuare ad essere sottoposta a particolari forme di controllo in considerazione della correlazione che essa presenta con il risparmio.

L'attuazione del programma di attività è sottoposta al controllo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, a tal fine, l'impresa è tenuta a presentare semestralmente al Ministero, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo alla esecuzione del programma in questione.

5. — L'articolo 32 del progetto disciplina le riserve tecniche relative al portafoglio italiano che le imprese debbono costituire.

La disciplina proposta riprende nelle linee sostanziali quella recata dal vigente testo unico, sia pure ampliandola attraverso una più analitica individuazione delle diverse riserve tecniche.

La norma proposta attribuisce inoltre al Ministero dell'industria, che approva le tariffe per le varie specie di operazioni, il potere di fissare le basi di calcolo ed il livello minimo delle riserve stesse.

La disciplina delle attività nelle quali debbono trovare investimento le riserve delle imprese di assicurazione non deriva da una disposizione della direttiva comunitaria, la quale (articolo 17) fa obbligo agli Stati soltanto di imporre la costituzione

di riserve tecniche adeguate e con attività equivalenti, congrue e localizzate in ognuno dei paesi in cui l'impresa esercita la propria attività.

Tuttavia, la più recente legislazione sull'esercizio delle assicurazioni non ha trascurato di disciplinare l'aspetto in parola in maniera molto più completa e puntuale di quanto fatto a suo tempo con il testo unico n. 449 del 1959. Seguendo tale indirizzo anche il disegno di legge proposto reca all'articolo 33 un elenco delle attività nelle quali debbono trovare investimento le riserve tecniche delle imprese.

Nella redazione del predetto elenco si è tenuto conto delle disposizioni recate dal corrispondente articolo 31 della legge n. 295 del 1978 per le riserve tecniche delle imprese danni, nonché delle specifiche disposizioni del citato testo unico del 1959.

Con l'occasione si è anche proceduto ad una migliore e più precisa indicazione delle categorie di attività indicate dal citato articolo 31 della legge n. 295 e sono stati indicati altri modi d'impiego delle riserve stesse che, da una più approfondita analisi delle forme di investimento oggi più frequenti, è sembrato più opportuno consentire alle imprese di assicurazione.

Nel complesso, la disciplina proposta è informata al principio di dare agli assicurati ampia garanzia, senza con ciò penalizzare, nel limite del possibile, la redditività degli investimenti.

Occorre anche sottolineare che la norma proposta non ha trascurato le forme di investimento che presentano una accentuata rilevanza sul piano degli investimenti della collettività.

La norma in parola, a differenza di quanto previsto dal citato articolo 31 della legge n. 295, ma in aderenza a quanto previsto dall'articolo 30 del vigente testo unico, attribuisce al Ministero dell'industria il potere di autorizzare l'investimento anche in attività diverse da quelle specificamente indicate. Ciò corrisponde ad una precisa esigenza dell'assicurazione vita in cui l'elemento finanziario rappresentato dall'investimento delle riserve tecniche può essere essenziale per l'esercizio di determinate forme assicurative.

La sopra accennata circostanza spiega anche perchè nel successivo articolo 34, che prevede la fissazione da parte delle autorità di controllo delle quote massime delle riserve tecniche che le imprese potranno investire nelle singole categorie di attività — norma che consente quindi, entro certi limiti, di orientare gli investimenti delle imprese di assicurazione nell'ambito delle linee di politica economica generale perseguita dal Governo — non è stata riprodotta la disposizione recata dal corrispondente articolo 32 della legge n. 295 che consente la fissazione anche di quote minime.

L'assicurazione sulla vita, in effetti, nelle forme che sono di gran lunga le più diffuse, si presenta come uno strumento originale che contemporaneamente realizza la copertura di rischi legati alla vita umana e l'accumulazione di risparmio a lunga scadenza.

Le caratteristiche finanziarie del prodotto sono pertanto una componente, quasi sempre determinante, per l'affermazione del prodotto assicurativo vita. L'attività finanziaria delle imprese risulta perciò uno strumento che condiziona in modo decisivo le caratteristiche « commerciali » del prodotto e ogni regolamentazione che non sia rivolta a garantire sicurezza e redditività degli investimenti comprometterebbe in modo definitivo la possibilità del ramo di svolgere, nell'interesse dell'intera economia nazionale, la sua funzione insostituibile di strumento di raccolta di risparmio da impiegare a lungo termine.

6. — Gli articoli da 37 a 40 disciplinano il margine di solvibilità.

Gli articoli 37 e 39 stabiliscono che le imprese di assicurazione dispongano, oltre che delle riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, sufficienti a far fronte agli impegni contratti, di una riserva complementare, detta margine di solvibilità, rappresentata dal patrimonio libero e, con il consenso dell'autorità di controllo, da elementi impliciti del patrimonio, onde far fronte al carattere aleatorio dell'esercizio. Per garantire sotto questo profilo che gli obblighi imposti siano determinati in base a criteri oggettivi, il margine è commi-

surato al complesso degli impegni dell'impresa ed alla natura e gravità dei rischi delle diverse attività che rientrano nel campo di applicazione della legge. Esso è dunque diverso a seconda che si tratti di rischi di investimento, di rischi di mortalità o soltanto di rischi di gestione.

L'obbligo di costituzione del margine per le imprese è al netto delle quote da esse cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni a norma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

L'articolo 40 esige la costituzione di una quota di garanzia il cui importo e la cui composizione siano tali da fornire la garanzia che le imprese dispongano di mezzi adeguati fin dal momento della loro costituzione e che nel corso dell'attività il margine di solvibilità non scenda in nessun caso al di sotto di un livello minimo di sicurezza; tale quota di garanzia deve essere costituita nella sua globalità e rappresentata per una parte determinata da elementi espliciti del patrimonio.

7. — Gli articoli 43 e 44 prevedono le sanzioni da adottare nei confronti delle imprese inadempienti per violazione delle norme sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità.

Nel primo caso, se l'impresa invitata a conformarsi alle disposizioni sulle riserve, entro un termine determinato, dovesse rimanere inadempiente, l'autorità vigilante può vietare all'impresa stessa di compiere atti di disposizione su tutto o parte dei propri beni localizzati nel territorio della Repubblica, o vietare ad essa l'assunzione di nuovi affari. Si tratta di provvedimenti di portata rilevante che spesso precedono la liquidazione coatta amministrativa.

Per le rappresentanze estere e per le imprese nazionali che operano anche negli altri Paesi della CEE tali provvedimenti devono essere comunicati alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità in considerazione di provvedimenti cautelativi da adottare sul mercato assicurativo europeo.

La violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia dà

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

luogo ad una serie di interventi dell'organo di controllo, graduati in relazione alla gravità dell'illecito commesso, che vanno dall'obbligo della presentazione di un piano di risanamento o di finanziamento a sanzioni quali la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa nei casi più gravi.

8. — Si fa presente che non è stata inserita una norma diretta a recepire l'articolo 31 della Direttiva, in quanto non vi sono in esercizio in Italia rappresentanze di imprese estere che esercitano congiuntamente le assicurazioni vita e quelle contro i danni.

9. — Il disegno di legge (articoli da 57 a 63) prevede l'istituto della revoca dell'autorizzazione che, espressamente introdotto in materia assicurativa con la legge n. 990 del 1969, ha già trovato applicazione nella legge 10 giugno 1978, n. 295.

Detta revoca rappresenta la più grave delle sanzioni che possono essere irrogate ad un'impresa di assicurazione e, escluso il caso in cui è consentita la liquidazione volontaria dell'impresa, comporta la liquidazione coatta amministrativa della società, disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disposizioni che regolamentano la materia, riprendono nella sostanza l'analoga normativa contenuta nella legge 10 giugno 1978, n. 295.

10. — I titoli V e VI (articoli da 64 a 71) disciplinano l'attività dell'INA e dettano norme sulla cessione legale.

Il terzo comma dell'articolo 64 estende la garanzia dello Stato anche ai contratti stipulati dall'INA nei nuovi settori di attività previsti dalla direttiva. Non sembra sussistere ragione, infatti, per limitare detta garanzia soltanto ad alcune categorie di contratti.

Relativamente agli investimenti consentiti all'INA, con il disegno di legge si modifica la precedente impostazione. Le norme attuali del testo unico regolano le forme di impiego delle riserve tecniche delle imprese private e richiedono il vincolo delle

attività corrispondenti, mentre per l'INA regolano (con una casistica un po' più ampia) le forme di impiego di ogni sua disponibilità patrimoniale senza prevedere alcun obbligo di vincolo.

L'introduzione del margine di solvibilità e l'abolizione del vincolo sulle attività a copertura delle riserve tecniche per le imprese private modificano il rapporto oggi esistente tra le due discipline (imprese private ed INA).

Il mantenimento dell'obbligo per l'INA dell'impiego di tutte le disponibilità patrimoniali nella forma di cui all'articolo 33 che sono applicabili per le imprese private limitatamente alla copertura delle riserve tecniche rappresenterebbe una discriminazione nei confronti dell'INA tale da alterare il rapporto concorrenziale con le imprese private, dando luogo ad una violazione di quanto disposto dalla direttiva comunitaria, all'articolo 21, punto 1.

L'articolo 65 disciplina pertanto solo le attività a copertura delle riserve tecniche che sono le stesse elencate all'articolo 33, con le identiche caratteristiche e limitazioni poste per le imprese private, e prevede l'abrogazione dell'articolo 15 dell'attuale testo unico.

L'Istituto viene impegnato alla costituzione del margine di solvibilità non solo per il portafoglio diretto ma anche per le cessioni legali. È questa la conseguenza logica del riconoscimento che le cessioni legali, come risulta chiaramente dagli atti preparatori della direttiva, non sono « riassicurazioni ».

Sempre con riferimento all'INA è da segnalare l'articolo 69 che modifica l'attività dell'Istituto relativa al Fondo di solidarietà nazionale istituito dalla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Si è considerato, infatti, che continuare a gestire i rischi agricoli agevolati secondo le disposizioni della citata legge n. 364 del 1970 porrebbe l'INA in condizione di non rispettare appieno il principio della gestione distinta dell'assicurazione vita rispetto ad altre attività previsto dall'articolo 14 della direttiva e, soprattutto, quello secondo il quale gli assicurati vita debbono godere dei benefici provenienti da tali assi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

curazioni come se l'impresa praticasse unicamente l'assicurazione sulla vita.

La gestione dei rischi CIRAS fatta dall'INA è in effetti una « riassicurazione », ma non c'è dubbio che essa, mancando di un fondo di dotazione che ne garantisca l'autonomia patrimoniale, procuri una contaminazione di risultati tra attività « vita » ed attività « rischi agricoli ».

La norma di cui all'articolo 69 trasforma la gestione in riassicurazione dei rischi agricoli in gestione consortile. La trasformazione elimina gli effetti economici che la riassicurazione oggi ha sul bilancio dell'INA, ma lascia completamente inalterate le funzioni di un controllo delle tariffe applicate e di supporto tecnico per la loro formazione che l'INA, quale gestore del Consorzio, potrà continuare a svolgere.

11. — La direttiva (articolo 22, numero 2, lettera a) autorizza l'Italia a mantenere, in via del tutto eccezionale, l'istituto della cessione legale a condizione, fra l'altro, che « non sia in alcun caso aumentata la portata di detto obbligo ».

Il disegno di legge mantiene fermo, di conseguenza, l'articolo 23 del testo unico n. 449 del 1959, salvo (articolo 70) a rivedere la misura delle quote di cessione in relazione all'anzianità di esercizio dell'assicurazione vita e ciò nella considerazione del carattere eccezionale dell'istituto e dell'attenuarsi della sua funzione in connessione con l'introduzione dell'obbligo di costituzione del margine di solvibilità.

L'articolo 71 disciplina i compensi che l'INA deve riconoscere alle imprese per le cessioni legali; la norma, stabilendo che il compenso riguarda il rimborso degli oneri (di qualsiasi genere) sostenuti dalla impresa cedente, rappresenta un superamento della disciplina oggi vigente e l'affermazione del principio che la cessione deve essere remunerata dall'INA sulla base degli oneri effettivi di acquisto, di incasso e di gestione sostenuti dall'impresa cedente.

Il riferimento, nella legge, ai margini contenuti nei premi per la copertura degli oneri effettivi risulta sufficientemente elastico per coprire tutta la vasta gamma di situazioni pratiche (assicurazione a premio uni-

co, assicurazioni popolari, forme tariffarie specifiche, eccetera).

La norma inoltre consente il preconto dei caricamenti espliciti di acquisto sul premio di primo anno (così come prevede l'attuale testo unico) anche quando la provvigione di acquisto è in effetti rateata in due anni.

L'aliquota legata alle riserve tecniche viene fissata con periodicità triennale. Si possono, così, prendere in considerazione in modo sufficientemente tempestivo le situazioni, anche congiunturali, del mercato finanziario; inoltre, se l'aliquota è espressa in rapporto ai premi ceduti annualmente, si può tener conto in modo adeguato del grado di accumulazione delle riserve corrispondenti alle cessioni di ciascuna compagnia.

12. — Nell'adeguare il nostro ordinamento alla Direttiva del 5 marzo 1979, non può essere eluso il problema della disciplina degli enti di gestione fiduciaria. Questi enti, infatti, sono oggi disciplinati dall'articolo 45 del testo unico del 1959 che richiama per gli stessi la disciplina delle società di capitalizzazione. Considerato che questa disciplina deve subire modifiche in forza delle disposizioni della direttiva, occorre vedere se tali modifiche (quale, ad esempio, quella concernente l'obbligo di costituzione del margine di solvibilità) si debbano o meno riflettere sugli enti di gestione fiduciaria.

Il disegno di legge predisposto dà una risposta sostanzialmente positiva all'interrogativo di cui sopra, mantenendo ferma, quindi, la assimilazione degli enti in parola alle società di capitalizzazione, voluta dal legislatore nel 1933. La vigente disciplina degli enti di gestione fiduciaria risale, infatti, a tale anno, essendo stata disposta con il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304.

In aderenza alla impostazione sopra ricordata, l'articolo 72 del disegno di legge fa obbligo agli enti di gestione fiduciaria che corrispondano utili sulla gestione di disporre di un patrimonio netto proporzionato al valore dei beni conferiti dai terzi. Ed infatti, come per le società di capitalizzazione, il solo capitale sociale, benchè fissato

in un importo elevato, non appare sufficiente a garantire la massa dei conferenti.

Qualora, poi, gli enti di cui trattasi corrispondano utili sulla gestione, la loro assimilazione alle società di capitalizzazione è completa.

13. — La vigilanza sulle imprese operanti nel settore delle assicurazioni vita è esercitata nei modi e nelle forme di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

Si tratta di una forma di vigilanza assai penetrante che si esprime in forme più ampie rispetto a quelle sino ad oggi praticate.

La nuova disciplina del settore, in armonia con la direttiva comunitaria, amplia le possibilità operative delle imprese eliminando una serie di vincoli e di limitazioni sino ad oggi in vigore. Tale maggiore liberalizzazione dell'attività assicurativa costituisce senz'altro un elemento propulsore per lo sviluppo del mercato. Tuttavia, per garantire una corretta gestione dell'attività assicurativa ed una adeguata tutela degli interessi degli assicurati, è indispensabile che l'organo di controllo possa disporre di una struttura altamente qualificata ed adeguata alle nuove realtà operative.

14. — Le disposizioni recate dal titolo relativo alle norme transitorie e finali ricalcano anch'esse quelle del corrispondente titolo della legge n. 295 del 1978, sia pure, talvolta, con alcune modifiche suggerite dalla pratica applicazione di queste ultime norme od imposte dalla diversità della materia. Fra tali modifiche si ritiene di dover segnalare quella di cui all'articolo 89 che disciplina il regime transitorio delle cauzioni con norme diverse da quelle dettate dal vigente articolo 80 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Si è tenuto conto infatti che quest'ultimo articolo ha dato luogo a contrastanti interpretazioni. Lo stesso prevede, come noto, che « le imprese... continuano ad essere soggette all'obbligo di costituire le cauzioni... fino a quando non avranno dimostrato di essersi integralmente conformate alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia ».

Nessun problema è sorto con riguardo all'obbligo posto a carico delle imprese di conformarsi alle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia. A questioni ha dato luogo, invece, l'obbligo di conformarsi alle disposizioni sulle riserve tecniche. In merito, facendo leva soprattutto sulla lettera della disposizione, si è ritenuto che le imprese debbano continuare a costituire le cauzioni fino a quando non si siano conformate per il complessivo importo delle riserve (quelle dell'esercizio e degli esercizi precedenti) alle disposizioni della legge n. 295 che prevedono le categorie di attività nelle quali le stesse debbono trovare investimento e le quote in cui le riserve stesse possono essere investite in ciascuna attività. Per il citato articolo 80 è stata peraltro prospettata anche una interpretazione secondo la quale l'obbligo di costituire nuove cauzioni viene meno per le imprese che, oltre ad essere in regola per quel che concerne il margine di solvibilità, possono dimostrare di essersi conformate alle disposizioni della legge numero 295 sulle riserve tecniche per quanto concerne gli incrementi annuali delle stesse.

Questa seconda tesi è stata basata sia sul disposto dell'articolo 80, primo e terzo comma della legge n. 295, sia sulla considerazione che l'altra tesi porrebbe la nostra normativa in contrasto con la normativa comunitaria che, avendo introdotto il margine di solvibilità quale ulteriore garanzia degli impegni assunti dalle imprese, non consente più il sistema delle cauzioni.

Considerato che quanto sopra esposto con riferimento alla direttiva danni potrebbe essere riproposto anche per la direttiva vita (articolo 21 § 2) e che le osservazioni prospettate con riguardo alla direttiva appaiono fondate, si è ritenuto dare alla questione una diversa disciplina, quella, appunto, che risulta dall'articolo 89.

Si segnala la disposizione di cui all'articolo 98 che modifica alcuni articoli della legge n. 295 del 1978 per recepire modifiche introdotte nei corrispondenti articoli del presente disegno di legge. Si tratta quasi sempre di modifiche dirette a colmare lacune od imperfezioni del testo a suo tempo approvato.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1.

(Obiettivo e campo di applicazione della legge)

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le imprese che esercitano nel territorio della Repubblica le assicurazioni e le operazioni indicate per rami nel punto A) della tabella allegata.

È anche soggetto alla presente legge l'Istituto nazionale delle assicurazioni costituito ai sensi della legge 4 aprile 1912, n. 305.

La presente legge si applica anche agli enti comunque denominati e costituiti che assumono, in corrispettivo dei contributi riscossi, l'obbligo di corrispondere capitali o rendite con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti, nonché agli enti comunque denominati e costituiti che hanno per oggetto la gestione fiduciaria dei beni conferiti dai terzi, corrispondendo utili sulla gestione.

Art. 2.

(Imprese ed enti non soggetti alle disposizioni della legge)

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

- a) alle amministrazioni pubbliche;
- b) agli enti di previdenza amministrati per legge dal Ministero del tesoro;
- c) agli istituti, enti, casse, fondi e gestioni speciali istituiti per le varie forme di previdenza e assistenza sociale, previste dal-

la legge, in favore dei lavoratori o di singole categorie professionali;

d) alle società di mutua assicurazione, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

1) previsione nello statuto della possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni o di ricorrere al concorso di terzi obbligati;

2) ammontare annuo dei contributi riscossi, in dipendenza delle attività indicate nell'allegato, in misura in lire italiane non eccedente il controvalore di 500.000 unità di conto europee durante tre esercizi consecutivi. Se tale importo è superato durante tre esercizi consecutivi, la presente legge si applica a decorrere dal quarto anno;

e) agli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora l'importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso determinato nella misura di cui alla lettera *e)* dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

f) alle società di mutuo soccorso costituite a norma della legge 15 aprile 1886, n. 3818.

Art. 3.

(Norme applicabili alle società od imprese non soggette alla presente legge)

Alle società di mutua assicurazione di cui alla lettera *d)* del precedente articolo 2 continuano ad applicarsi le disposizioni che regolano l'esercizio delle assicurazioni sulla vita contenute nel testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Le società di mutuo soccorso di cui alla lettera *f)* dell'articolo 2 possono esercitare attività assicurativa solo nei limiti e con le modalità previsti da leggi speciali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Definizione dell'unità di conto europea, della congruenza, della localizzazione di attività e del capitale sotto rischio)

Agli effetti della presente legge si intende per:

a) « unità di conto europea (UCE) » quella definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee;

b) « congruenza » la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;

c) « localizzazione » delle attività in un determinato Stato la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di tale Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

d) « capitale sotto rischio » il capitale uguale alla somma che deve essere versata ai beneficiari in caso di morte all'assicurato diminuito della riserva matematica del rischio principale.

Art. 5.

(Specie di società che possono esercitare le attività indicate nel punto A della tabella allegata)

Le attività indicate nel punto A) della tabella allegata possono essere esercitate soltanto da enti di diritto pubblico o da società per azioni, società cooperative a responsabilità limitata e società di mutua assicurazione costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2514 e 2546 del codice civile.

Le società e gli enti di cui al precedente comma debbono limitare l'oggetto sociale all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata, della relativa riassicurazione e delle operazioni connesse

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a tali attività, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale.

È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che si propongono di esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella allegata esclusivamente all'estero.

Art. 6.

(Contratti da comprendersi nel portafoglio del lavoro diretto italiano ed in quello del lavoro diretto estero)

Sono compresi nel portafoglio italiano, anche se conclusi in regime di prestazione di servizio, i contratti stipulati dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 7, 20 e 26 della presente legge.

Sono compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati e gestiti da sedi secondarie all'estero di imprese con sede legale in Italia.

TITOLO II**CONDIZIONI DI ACCESSO****CAPO I****NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE
AVENTI LA SEDE LEGALE NEL
TERRITORIO DELLA REPUBBLICA****Art. 7.**

(Autorizzazione)

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere a ciò preventivamente autorizzate.

L'autorizzazione è rilasciata, sulla base degli elementi istruttori forniti dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con

proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private, di cui al titolo IX del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni. Essa è valida per l'intero territorio nazionale.

Art. 8.

(Contenuto dell'autorizzazione)

L'autorizzazione può essere rilasciata per uno o più dei rami indicati al punto A) della tabella allegata.

L'autorizzazione copre tutte le attività rientranti nei rami cui si riferisce a meno che l'impresa non chieda che la stessa sia limitata soltanto ad una parte delle attività che rientrano nei singoli rami.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può limitare l'autorizzazione, relativamente ad uno o più rami, alle attività indicate nel programma di cui all'articolo 12.

Art. 9.

(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)

Per ottenere l'autorizzazione, le imprese debbono farne domanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperative, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'articolo 10.

L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. Lo statuto deve indicare i singoli rami che l'impresa intende esercitare, se l'impresa eserciterà oltre alle assicurazioni dirette anche la riassicurazione e se intende operare solamente nel territorio della Repubblica o anche all'estero;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale, con le indicazioni comprovanti l'idoneità alla carica;

4) un programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 12 e accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13.

L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 10.

(Misura del capitale o del fondo di garanzia)

Il capitale delle società per azioni e delle società cooperative e il fondo di garanzia delle società di mutua assicurazione non possono essere inferiori a lire 2.000 milioni.

Per le società cooperative a responsabilità limitata il capitale non può essere inferiore alla metà del limite fissato nel primo comma.

Fino all'ammontare minimo indicato nei commi precedenti, il capitale od il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in danaro e deve essere interamente versato.

Art. 11.

(Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione)

Il limite individuale per le quote o le azioni sociali delle società cooperative costituite per l'esercizio delle attività di cui alla tabella allegata è di lire 16 milioni: tale limite non si applica alle persone giuridiche per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modi-

ficazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostituito di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Art. 12.

(Programma di attività)

Il programma deve indicare le attività che l'impresa intende esercitare e, a seconda di queste:

- 1) i dati costituenti le basi tecniche;
- 2) l'esposizione dei metodi attuariali adottati per il calcolo dei tassi di premio, dei caricamenti e delle riserve tecniche;
- 3) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assicurati;
- 4) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale ovvero, per le società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia;
- 5) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici e dell'organizzazione agenziale e produttiva, nonché i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in eccedenza al capitale sociale o al fondo di garanzia per far fronte a tali spese;

il programma deve inoltre indicare, con riguardo ai primi tre esercizi:

- 6) la prevedibile situazione di tesoreria;
- 7) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura degli impegni e del margine di solvibilità di cui agli articoli 37 e seguenti;
- 8) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrate e di spese sia per le operazioni dirette che per le operazioni di riassicurazione passiva e le operazioni di riassicurazione attiva qualora l'impresa intenda essere autorizzata all'esercizio di quest'ultima.

Al programma di attività debbono essere allegate le tariffe dei premi puri e dei premi lordi e le condizioni generali e speciali di polizza per le varie specie di contratti. Tali condizioni devono regolare anche le riduzioni ed i riscatti.

Gli elaborati tecnici indicati ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi, nonchè la relazione di cui al successivo articolo 13, devono essere firmati da un attuario iscritto all'albo professionale.

Art. 13.

(Relazione tecnica)

Il programma di attività deve essere accompagnato da una relazione tecnica, nella quale debbono essere esposti i criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi.

Art. 14.

(Estensione dell'autorizzazione ad altri rami)

Le imprese già autorizzate all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella allegata, che intendono estendere la loro attività ad altri rami ivi indicati, debbono essere a ciò autorizzate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve dare la prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10, nonchè della quota di garanzia e del margine di solvibilità di cui agli articoli 37 e seguenti.

La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dall'ultimo bilancio approvato e da un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami per i quali viene richiesta l'estensione dell'autorizzazione, redatto in conformità di quanto stabilito dall'articolo 12. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, secondo e terzo comma, ed all'articolo 13.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui l'impresa, dopo aver ottenuto un'autorizzazione limitata ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, intende estendere l'esercizio ad altre attività rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata.

Art. 15.

(Inizio delle operazioni)

L'impresa non può iniziare le operazioni prima della pubblicazione del decreto di autorizzazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le autorizzazioni sono soggette alla tassa di concessione governativa prevista dal numero 80 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

(Diniego dell'autorizzazione)

L'autorizzazione, oltre che per difetto dei requisiti indicati dagli articoli 5 e 9, primo comma, non può essere concessa:

a) se l'impresa non presenta i documenti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 9 o li presenta in modo incompleto o inidoneo;

b) se l'impresa non prova di disporre effettivamente dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al numero 5 del primo comma dell'articolo 12;

c) se l'impresa non prova di aver provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10;

d) se le persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa hanno riportato condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, contro il patrimonio, nonchè per alcuno dei delitti previsti dalla legge sul fallimento, dal codice civile in materia di società e consorzi, dalle vigenti disposizioni in materia tributaria e valutaria, e per altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni;

e) qualora il programma di attività non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della assicurazione;

f) qualora le tariffe e le condizioni di polizza presentate in allegato al programma di attività non possano essere approvate per difetto dei necessari requisiti tecnici.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche all'esame della domanda di autorizzazione all'esercizio dei nuovi rami.

Art. 17.

(Modalità del diniego di autorizzazione)

L'autorizzazione è negata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto motivato, da notificare all'impresa interessata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione completa di tutta la documentazione necessaria.

Avverso la decisione è ammesso ricorso giurisdizionale.

Art. 18.

(Decadenza dell'autorizzazione)

L'impresa decade dall'autorizzazione se non ha iniziato effettivamente l'esercizio delle assicurazioni entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di autorizzazione.

Trascorso l'anno, l'impresa non potrà iniziare le operazioni se non dopo aver ottenuto una nuova autorizzazione.

La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 19.

(Approvazione delle tariffe e condizioni di polizza)

Le tariffe e le condizioni di polizza presentate dalle imprese per le attività di cui al punto A) della tabella allegata devono essere approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base de-

gli elementi istruttori forniti dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576. L'approvazione è data con il decreto di cui all'articolo 7 ovvero con quello di cui all'articolo 14.

CAPO II

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN ALTRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

Art. 20.

(Autorizzazione e condizioni per il suo rilascio)

Le imprese che hanno la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base degli elementi istruttori forniti dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576. L'autorizzazione non può essere concessa alle imprese che nello Stato nel quale hanno la sede legale sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le predette attività e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, secondo comma.

L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia, ed obbligarsi a tenere una contabilità specifica per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati. Il rappresentante generale deve essere munito di un mandato, comprendente espressamente anche la facoltà di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità

della Repubblica, nonchè di stipulare e firmare i contratti e gli altri documenti relativi alle attività esercitate nella Repubblica.

Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio e residenza in Italia e che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

1) copia in forma legale ed autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2506 del codice civile;

2) certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

3) elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

4) certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto A) della tabella allegata l'impresa è ammessa ad esercitare e le attività effettivamente esercitate;

5) certificato rilasciato dalle autorità di cui al numero 4 il quale attesti che l'impresa dispone della quota minima di garanzia, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 40, o del margine di solvibilità, calcolato a norma degli articoli 37 e seguenti, nel caso in cui tale margine sia più elevato della predetta quota. Il certificato deve altresì indicare l'ammontare dei mezzi finanziari dei quali l'impresa dispone in Italia per far fronte alle spese di cui all'articolo 21, primo comma, numero 2;

6) programma dell'attività che l'impresa intende esercitare nel territorio della Repubblica, contenente gli elementi di cui all'articolo seguente.

Il rappresentante generale deve essere in possesso per tutta la durata dell'incarico

dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni affidategli, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, primo comma, lettera *d*), per gli amministratori e le persone preposte alla gestione delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica.

Art. 21.

(Programma di attività)

Il programma di cui al precedente articolo 20, quarto comma, numero 6, deve indicare, oltre alle attività che l'impresa intende esercitare ed ai dati ed elementi previsti dall'articolo 12, comma primo, numeri da 1 a 3:

1) la situazione del margine di solvibilità dell'impresa e della quota di garanzia;

2) le previsioni delle spese occorrenti per l'impianto sul territorio della Repubblica dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e della organizzazione agenziale e produttiva, nonchè i mezzi finanziari di cui l'impresa dispone in Italia per far fronte a tali spese.

Il programma deve altresì indicare, con riguardo ai primi tre esercizi, le previsioni relative agli elementi di cui al comma primo, numeri 6, 7 e 8 dell'articolo 12.

Al programma di attività debbono essere allegate le condizioni generali e speciali di polizza e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, secondo e terzo comma, nonchè la relazione tecnica di cui all'articolo 13.

Debbono altresì essere allegati i bilanci e i conti profitti e perdite dell'impresa relativi ai tre ultimi esercizi o, se l'impresa esercita da meno di tre esercizi, quelli relativi agli esercizi già chiusi.

Art. 22.

(Consultazioni sul programma di attività tra le autorità di vigilanza)

Il programma di attività presentato dall'impresa a norma del precedente articolo è

trasmesso alle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, affinché queste ultime esprimano il loro parere sul programma stesso.

Alla trasmissione di cui al precedente comma provvede l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), istituito dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, il quale vi allega le proprie osservazioni.

Qualora le autorità di cui al precedente primo comma non rendano noto il loro parere entro tre mesi dall'avvenuto ricevimento dei documenti ad esse trasmessi, si considera che le medesime abbiano espresso parere favorevole.

Art. 23.

(Estensione dell'autorizzazione ad altri rami)

Le imprese di cui al presente capo, già autorizzate all'esercizio di uno o più rami indicati al punto A) della tabella allegata, che intendono estendere la loro attività ad altri rami ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 7.

Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve:

a) presentare un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami, redatto in conformità di quanto stabilito dall'articolo 21, primo e secondo comma, con gli allegati previsti dal terzo e quarto comma dello stesso articolo;

b) presentare un certificato rilasciato dalle competenti autorità di vigilanza dello Stato in cui ha la propria sede legale, contenente l'attestazione e le indicazioni di cui all'articolo 20, quarto comma, numeri 4 e 5.

Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso previsto all'articolo 14, quarto comma.

Art. 24.

(Diniego dell'autorizzazione)

L'autorizzazione non può essere concessa, oltre che nel caso in cui l'impresa non adempia, in tutto o in parte, alle condizioni di accesso richieste dai precedenti articoli, quando:

1) l'impresa non provi di disporre effettivamente in Italia dei mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di cui al numero 2 del primo comma dell'articolo 21;

2) il programma di attività, redatto in conformità dell'articolo 21, non soddisfi alle esigenze finanziarie e alle regole tecniche della corretta gestione di una impresa assicuratrice;

3) il rappresentante generale non risulti in possesso dei requisiti di idoneità previsti nell'articolo 16, primo comma, lettera d).

Ai fini della valutazione del programma di attività il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tiene conto del parere delle competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale.

Art. 25.

(Altre norme applicabili)

Le disposizioni contenute negli articoli 8, 15, 17, 18 e 19 si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

CAPO III

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE
AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO
TERZO RISPETTO ALLA COMUNITA'
ECONOMICA EUROPEA

Art. 26.

*(Autorizzazione e condizioni
per il suo rilascio)*

Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità eco-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nomica europea e che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'autorizzazione non può essere concessa alle imprese che nello Stato nel quale hanno la sede legale sono autorizzate ad esercitare congiuntamente le predette attività e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295. Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, secondo comma.

L'impresa che richiede l'autorizzazione deve costituire nel territorio della Repubblica una sede secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia domicilio e residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 20, nonché del potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto dal numero 3 del comma seguente. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione contenuta nell'articolo 20, terzo comma.

L'impresa deve inoltre dare la prova:

1) di essere regolarmente costituita, secondo la legge dello Stato in cui ha la sede legale, in una delle forme indicate dall'articolo 5 o in forma equivalente e di esercitare regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per i quali richiede l'autorizzazione;

2) di possedere nel territorio della Repubblica attività per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia prescritta dall'articolo 51 e di avere depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e prestiti, o presso la Banca d'Italia, una somma, in numerario o in titoli, uguale almeno alla metà del suddetto importo minimo.

Per poter ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre:

1) presentare insieme alla domanda i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 20, quarto comma;

2) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica dell'attività esercitata nella Repubblica e a conservare i documenti relativi agli affari trattati;

3) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità di quanto previsto dagli articoli 50 e seguenti;

4) presentare un programma dell'attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 21;

5) fornire ogni altro documento che possa ritenersi necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima, in base alla presente legge.

Al rappresentante generale si applica la disposizione contenuta nell'articolo 20, ultimo comma.

Per il vincolo delle attività depositate a titolo di cauzione ai sensi del terzo comma, numero 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 27 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 27.

(Diniego dell'autorizzazione)

L'autorizzazione può essere negata quando non sia rispettato dallo Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che intendono costituire o abbiano già costituito in tale Stato una sede secondaria.

Art. 28.

(Estensione dell'attività a nuovi rami)

Le imprese di cui al presente capo, che, essendo già autorizzate all'esercizio nel territorio della Repubblica di uno o più rami indicati nel punto A) della tabella allegata, intendono estendere la loro attività ad altri rami ivi indicati, debbono essere preventivamente autorizzate, nelle forme e con le modalità stabilite all'articolo 7.

Per ottenere l'autorizzazione all'estensione dell'esercizio l'impresa deve:

a) presentare un programma di attività per l'esercizio dei nuovi rami, redatto in conformità di quanto stabilito dall'articolo 21, primo e secondo comma, con gli allegati previsti dal terzo e quarto comma dello stesso articolo;

b) dimostrare di essere in regola con le disposizioni sulla quota di garanzia e sul margine di solvibilità di cui agli articoli 51 e seguenti.

Il programma di attività deve essere accompagnato dalla relazione di cui all'articolo 13.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso previsto dall'articolo 14, quarto comma.

Art. 29.

(Altre norme applicabili)

Le disposizioni contenute negli articoli 8, 15, 17, 18 e 19 si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

TITOLO III

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

CAPO I

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA

Art. 30.

*(Approvazione delle modificazioni delle
tariffe e condizioni di polizza)*

Le nuove tariffe e condizioni di polizza che le imprese intendono adottare in corso di esercizio per le attività di cui al punto A) della tabella allegata, e le modifica-

zioni delle tariffe stesse devono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto ed hanno effetto dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle modificazioni degli atti e dei dati presentati al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a norma dell'articolo 12, primo comma, numeri 1 e 2.

Art. 31.

(Obbligo di gestione distinta per le imprese già autorizzate ad esercitare anche le assicurazioni contro i danni)

Le imprese che alla data del 15 marzo 1979 esercitavano, oltre alle attività indicate nel punto A) della tabella allegata, anche quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, possono, in deroga al disposto dell'articolo 5, secondo comma, continuare in tale esercizio, ma devono tenere per ciascuna attività una gestione distinta.

Le imprese di cui al precedente comma debbono tenere la contabilità in modo che, per ciascuna gestione, siano evidenziati i risultati e si disponga del margine di solvibilità ai sensi, rispettivamente, della presente legge e della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Le imprese, con il bilancio dell'esercizio in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono ad attribuire alle due gestioni gli elementi espliciti costitutivi del margine di solvibilità di ciascuna di esse. Analogamente le imprese, con i bilanci degli esercizi successivi, provvederanno per gli elementi espliciti che si renderanno disponibili successivamente. Gli elementi costitutivi del margine specifici a ciascuna attività devono essere attribuiti al margine della corrispondente gestione.

L'impresa che abbia adempiuto agli obblighi di cui al secondo comma può, informandone l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo,

di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, utilizzare per l'una o l'altra gestione gli elementi espliciti del margine ancora disponibili; il predetto Istituto vigila affinché non si rechi pregiudizio agli interessi degli assicurati e dei beneficiari per contratti di assicurazione sulla vita.

Le imprese devono tenere le scritture contabili in modo da far apparire le fonti dei risultati di ciascuna gestione. In particolare, tutte le partite dei profitti e delle rendite, nonché delle perdite e delle spese, devono essere ripartite in base alle loro origini, mentre gli elementi comuni alle due gestioni devono essere imputati alle stesse secondo i criteri di ripartizione afferenti le spese delle due gestioni, che devono essere comunicati all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, il quale potrà chiederne la modifica.

Agli effetti della presente legge si considerano come elementi espliciti gli elementi costitutivi del patrimonio netto dell'impresa indicati all'articolo 37, secondo comma, numero 1, escluse in ogni caso le provvigioni di acquisto da ammortizzare.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società già autorizzate alla data del 15 marzo 1979 all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata che, valendosi delle disposizioni previste in materia dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, abbiano proceduto, alla data di pubblicazione della presente legge, alla fusione anche per incorporazione con altra società esercente le assicurazioni di cui all'articolo 1 della citata legge, a condizione che una delle società partecipanti all'operazione di fusione fosse alla predetta data del 15 marzo 1979 controllata o collegata con le altre.

Art. 32.

(Riserve tecniche relative al portafoglio italiano)

Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti di assicurazione e di capitalizzazione facenti parte del portafoglio ita-

liano riserve tecniche adeguate agli impegni assunti.

Le riserve tecniche sono costituite dalla riserva matematica determinata in base ai premi puri e per spese di gestione, dalla riserva per soprapremi sanitari e professionali, dalle riserve premi e sinistri per le assicurazioni complementari indicate al punto *B*) della tabella allegata, dalle riserve per le partecipazioni degli assicurati agli utili, nonchè dalle eventuali riserve speciali richieste per determinate categorie di operazioni e di contratti in funzione delle caratteristiche degli stessi.

Le riserve tecniche debbono essere calcolate al lordo delle quote cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè di quelle cedute ai riassicuratori.

I bilanci delle imprese debbono essere accompagnati da una relazione tecnica nella quale debbono essere esposti i procedimenti seguiti nella determinazione delle riserve tecniche e deve essere contenuta l'attestazione che le riserve sono sufficienti a coprire gli impegni assunti. La relazione deve essere firmata da un attuario iscritto all'albo professionale.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa con proprio decreto il livello minimo delle riserve tecniche, indicando le relative basi tecniche di calcolo. Per le riserve delle assicurazioni complementari indicate al punto *B*) della tabella allegata si applicano, invece, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Le imprese debbono presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, almeno ogni tre anni, il confronto tra le basi tecniche impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati dell'esperienza diretta.

I predetti elaborati debbono accompagnare il bilancio ed essere firmati da un attuario iscritto all'albo professionale.

Nel caso di scarti tra questi elementi così notevoli da giustificare fondati timori sulla

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sicurezza del funzionamento tecnico dell'impresa, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può imporre l'adozione di basi tecniche più adeguate per il calcolo delle riserve, salvo ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

Nella determinazione del reddito delle imprese di assicurazione che esercitano le attività di cui al punto A) della tabella allegata alla presente legge sono deducibili gli accantonamenti destinati a costituire o ad integrare le riserve tecniche di cui al presente articolo in misura non superiore a quella stabilita dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 33.

(Copertura delle riserve tecniche)

Il bilancio delle imprese deve recare iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo precedente, al netto delle quote cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni, disponibilità comprese tra quelle delle seguenti specie:

1) depositi in numerario o in conto corrente presso la Banca d'Italia, la Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione postale e gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

2) titoli di Stato, compresi i buoni ordinari e poliennali e i certificati di credito del Tesoro, buoni fruttiferi postali, cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti;

3) obbligazioni o titoli emessi da amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo, obbligazioni emesse da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali;

4) titoli emessi dagli istituti, diversi da quelli indicati al numero 14, autorizzati all'esercizio del credito speciale di cui all'articolo 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modi-

ficazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni;

5) titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, nonchè da altri istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario sul territorio della Repubblica per il finanziamento dell'edilizia economica e popolare, ivi inclusa l'edilizia convenzionata;

6) annualità dovute dallo Stato italiano acquisite dalle imprese mediante cessione o surrogazione;

7) beni immobili, situati nel territorio della Repubblica per le quote libere da ipoteche;

8) quote di società di capitale che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili per l'edilizia residenziale non di lusso, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società al netto dei debiti ed a condizione che l'impresa detenga più della metà del capitale sociale;

9) quote di società di capitale che abbiano per oggetto esclusivo la costruzione o la gestione di immobili ad uso industriale o commerciale o l'esercizio dell'attività agricola, per l'importo iscritto in bilancio nel limite del valore economico degli immobili della società al netto dei debiti ed a condizione che l'impresa detenga più della metà del capitale sociale;

10) mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi, debitamente accertato; tale limite potrà arrivare fino all'80 per cento qualora il mutuo sia concesso a cooperative o consorzi di cooperative, costituiti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni ed integrazioni;

11) mutui debitamente garantiti a comuni, province e regioni e ad altri enti pubblici;

12) mutui su proprie polizze di assicurazione sulla vita nel limite del corrispondente valore di riscatto;

13) quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, dell'Istituto mobiliare italiano, dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e del Consorzio di credito per le opere pubbliche, azioni dell'Istituto italiano di credito fondiario;

14) obbligazioni dell'ISVEIMER, dell'IRFIS, del CIS, dell'IRI, dell'Enel, dell'ENI, dell'EFIM, dell'IMI, del CCOP e di società da questi controllate nonchè di società nazionali, escluse le società di assicurazione, le cui azioni siano quotate in borsa da almeno cinque anni o il cui bilancio sia da almeno cinque anni sottoposto a revisione da parte di una società iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

15) obbligazioni in lire emesse dalla BEI, dalla CECA e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

16) azioni di società di cui al precedente numero 14;

17) obbligazioni in valuta estera emesse da enti pubblici italiani, dalla BEI, dalla CECA, dall'EURATOM e dalla BIRS o da altri organismi internazionali riconosciuti dallo Stato italiano;

18) azioni emesse da società aventi sede legale nella Comunità economica europea e quotate da almeno cinque anni nella borsa valori del paese della sede legale;

19) quote di fondi di investimento per le assicurazioni di cui al numero III del punto A) della tabella allegata;

20) accettazioni bancarie rilasciate da istituti ed aziende di credito con patrimonio (capitale versato e riserve patrimoniali) non inferiore a 50 miliardi;

21) dietro autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, disponibilità diverse da quelle indicate ai numeri precedenti o non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti ivi previsti.

Potranno inoltre essere destinate a copertura delle riserve tecniche le seguenti attività:

a) crediti verso i riassicuratori, comprese le quote delle riserve tecniche a loro carico al netto delle partite debitorie, fino al 90 per cento del loro ammontare, debitamente documentati;

b) crediti liquidi nei confronti dei propri agenti nel limite di un ventiquattresimo dei premi emessi e non ceduti al netto dei debiti nei confronti degli agenti stessi, nonché crediti per quote di premi in corso di riscossione emessi e non stornati negli ultimi due mesi dell'esercizio, ridotti tenendo conto del rapporto fra l'ammontare dei premi emessi e non ceduti e quello dei premi ceduti dell'esercizio.

Inoltre, su domanda e giustificazione dell'impresa con riferimento alla produzione di singoli esercizi e per le quote non cedute, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà concedere l'autorizzazione a destinare a copertura delle riserve tecniche le provvigioni di acquisto da ammortizzare nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo di ammortamento di dieci anni.

Le attività ammesse a copertura delle riserve tecniche, da valutarsi al netto dei debiti contratti per l'acquisizione delle attività stesse, debbono essere di proprietà dell'impresa e debbono essere espresse o realizzabili nella stessa moneta nella quale sono stati sottoscritti gli impegni. Esse, salvo per quanto riguarda le attività di cui alla lettera a) del secondo comma, debbono essere localizzate nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 4.

Art. 34.

(Quote massime)

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, sono stabilite, su conforme indicazione del CIPE, le quote massime delle riserve tecniche che le im-

prese potranno coprire con singole categorie di attività indicate al primo comma del precedente articolo.

La disposizione di cui al comma precedente non riguarda le riserve tecniche costituite per contratti le cui caratteristiche richiedano l'impiego delle stesse riserve tecniche in specifiche attività.

Art. 35.

(Registro delle attività a copertura delle riserve tecniche)

Le imprese debbono tenere un registro da cui risultino le attività a copertura delle riserve tecniche di cui all'articolo 32. È fatto obbligo alle imprese di comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito prospetto annuale redatto in conformità ad un modello stabilito con decreto del Ministro, la situazione delle predette attività risultante dal registro.

I movimenti in entrata o in uscita delle singole attività devono essere annotati sul registro al termine di ogni mese dell'esercizio; le variazioni dei valori iscritti devono essere registrate entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 33.

Il registro può essere formato da schede e da tabulati meccanografici e deve rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

Art. 36.

(Riserve tecniche relative al portafoglio estero)

Per i contratti compresi nel portafoglio estero le imprese debbono costituire le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati nei quali esse operano.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, controlla che nel bilancio delle imprese risultino iscritte attività sufficienti alla copertura delle predette riserve.

Art. 37.

(Margine di solvibilità)

Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l'intera attività da esse esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero determinato secondo le disposizioni dell'articolo 39.

Il margine di solvibilità è costituito:

1) dal patrimonio netto dell'impresa, che comprende in particolare:

il capitale sociale versato o, se si tratta di società di mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo di garanzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 e sempre che sia stato versato almeno il 50 per cento dell'intero ammontare del capitale o del fondo di garanzia sottoscritto;

le riserve legali e le riserve statutarie o facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci dell'attivo;

il riporto di utili.

Per la determinazione del patrimonio dell'impresa non si tiene conto degli elementi indicati, per l'attivo, ai numeri 4 e 5 dell'articolo 2424 del codice civile, delle azioni proprie, delle provvigioni di acquisto da ammortizzare per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui al successivo numero 2, lettera *b*), nonchè di altri analoghi elementi immateriali;

2) su richiesta dell'impresa comprovata da idonea documentazione e con il consenso dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576:

a) da un importo pari al 50 per cento degli utili futuri dell'impresa; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque anni nelle attività di cui all'articolo 1 per il fattore che rappresen-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ta la durata residua media dei contratti. Tale fattore non può essere superiore a 10;

b) dalla differenza tra l'importo della riserva matematica determinata in base ai premi puri risultante dal bilancio diminuita dell'importo della stessa riserva relativa ai rischi ceduti in riassicurazione e l'importo della corrispondente riserva matematica determinata in base ai premi puri maggiorati della rata di ammortamento della spesa di acquisto contenuta nei premi di tariffa; questa differenza non può tuttavia superare il 3,5 per cento della somma delle differenze tra i capitali « vita » e le riserve matematiche per tutti i contratti per i quali non sia cessato il pagamento dei premi; essa è ridotta dell'eventuale importo iscritto nell'attivo per provvigioni di acquisizione da ammortizzare.

I criteri per la determinazione degli utili realizzati e della durata residua media dei contratti, nonchè dei capitali « vita » sono stabiliti dall'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

Per le assicurazioni complementari di cui al punto B) della tabella allegata, l'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, può, su richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, e con l'accordo delle corrispondenti autorità degli Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera, comprendere nel margine di solvibilità, fino a concorrenza del 20 per cento del medesimo, anche il 75 per cento della differenza tra l'ammontare della riserva dei premi per rischi in corso, calcolata forfetariamente in percentuale dei premi, e l'ammontare di tale riserva calcolata contratto per contratto, quando la legislazione applicabile alla predetta riserva consente all'impresa la scelta tra i due metodi.

Art. 38.

*(Criteri di valutazione
delle attività patrimoniali)*

Per le imprese di assicurazione ricorrono le speciali ragioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2425 del codice civile ove l'im-

presa deroghi ai criteri di valutazione degli elementi dell'attivo al fine di adeguare tale valutazione alle esigenze di costituzione del margine di solvibilità. Qualora l'impresa si avvalga di tale disposizione dovrà essere iscritto al passivo del bilancio un apposito fondo di integrazione, formato dalla differenza tra il valore attribuito alle attività sulla base dei criteri di valutazione usati e l'ultimo valore di bilancio delle attività stesse.

L'importo iscritto nel fondo di integrazione non concorre alla determinazione del reddito imponibile della società, in deroga all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, salvo che lo stesso non venga imputato a capitale, attribuito ai soci o comunque utilizzato per una finalità diversa da quella di cui al precedente comma.

Per i beni immobili le imprese debbono fornire all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, adeguata documentazione atta a comprovare che il maggior valore attribuito a detti beni non è superiore a quello di mercato. In difetto di idonea documentazione, il maggior valore non è riconosciuto agli effetti della copertura del margine di solvibilità.

Nel caso in cui l'impresa si avvalga della facoltà di cui al primo comma per beni strumentali, l'eventuale quota di ammortamento riferibile al maggior valore attribuito al bene concorre alla formazione del reddito imponibile.

Le imprese possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo indipendentemente dalla possibilità di utilizzare per la costituzione del margine gli elementi di cui al numero 2 del primo comma dell'articolo 37.

Art. 39.

(Determinazione e calcolo del margine di solvibilità)

Il minimo del margine di solvibilità si determina al netto delle cessioni effettuate all'Istituto nazionale delle assicurazioni. Es-

so si calcola come segue secondo i rami esercitati:

1) per le assicurazioni di cui al punto *A*), numeri I e II, della tabella allegata l'importo del minimo del margine di solvibilità deve essere pari alla somma dei due seguenti risultati:

a) il numero che rappresenti una aliquota del 4 per cento delle riserve matematiche, relative alle operazioni dirette, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, ed alle accettazioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle stesse riserve; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 per cento;

b) per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che rappresenti una aliquota dello 0,3 per cento di tali capitali presi a carico dall'impresa è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, fra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 per cento. Tuttavia, per le assicurazioni temporanee in caso di morte aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota sopra citata è pari allo 0,1 per cento; per quelle di durata superiore a tre anni, ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 per cento;

2) per le assicurazioni complementari di cui al punto *B*) della tabella allegata l'importo del minimo del margine di solvibilità si calcola come segue:

a) si cumulano gli importi dei premi ed accessori o dei contributi di competenza dell'ultimo esercizio, relativi alle assicurazioni dirette stipulate nell'esercizio stesso e negli esercizi anteriori, al lordo delle cessioni in riassicurazione;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) si aggiunge l'importo dei premi per rischi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio, al lordo delle cessioni in retrocessione;

c) si detrae l'importo dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio nonchè quello delle imposte, tasse ed altri oneri direttamente commisurati ai premi e contributi di cui alle precedenti lettere a) e b).

L'importo come sopra ottenuto si ripartisce in due quote, la prima fino ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 10 milioni di unità di conto europee e la seconda comprendente l'eccedenza rispetto a tale ammontare.

Il margine è calcolato applicando sulla prima quota la percentuale del 18 per cento e sulla seconda quella del 16 per cento e moltiplicando la somma dei due importi così ottenuti per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri al netto delle quote a carico dei riassicuratori determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio e al termine dell'esercizio e quello complessivo dei sinistri al lordo della riassicurazione, determinati tenendo conto delle riserve sinistri costituite all'inizio ed al termine dell'esercizio. Qualora tale rapporto risulti inferiore al 50 per cento, esso è preso in considerazione, ai fini del calcolo, nella misura del 50 per cento;

3) per le assicurazioni malattia e per le operazioni di capitalizzazione, di cui, rispettivamente, ai numeri IV e V del punto A) della tabella allegata, il minimo del margine di solvibilità si calcola come indicato alla lettera a), numero 1, del presente articolo;

4) per le assicurazioni connesse con i fondi di investimento di cui al numero III del punto A) della tabella allegata e per le operazioni di cui al numero VI della stessa tabella, l'importo del minimo del margine di solvibilità deve essere pari alla somma dei due seguenti importi:

a) qualora l'impresa assuma un rischio di investimento, l'importo di cui alla

lettera *a*) del numero 1 del presente articolo; qualora l'impresa non assuma rischi di investimento ed il contratto determini l'importo delle spese di gestione per un periodo superiore a 5 anni, l'importo pari all'1 per cento dei fondi gestiti: in mancanza anche di quest'ultima condizione l'importo è pari a zero;

b) qualora l'impresa assuma un rischio di mortalità, un importo pari ad una aliquota dello 0,3 per cento dei capitali sotto rischio, calcolata secondo le condizioni di cui al numero 1, lettera *b*), del presente articolo.

Art. 40.

(Quota di garanzia)

Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, tale quota è costituita almeno per il 50 per cento dagli elementi indicati all'articolo 37, secondo comma, numero 1, escluse in ogni caso le provvigioni di acquisto da ammortizzare.

La quota di garanzia, fermi restando i limiti stabiliti dall'articolo 10, non può, anche nel caso in cui non si debba far luogo alla costituzione del margine, essere inferiore ad un ammontare in lire italiane corrispondente a 800 mila unità di conto europee.

Per le società di mutua assicurazione alle quali non siano applicabili le disposizioni della presente legge in forza delle condizioni di cui al numero 2 della lettera *d*) dell'articolo 2, la quota di garanzia, da costituirsi a decorrere dal primo esercizio successivo a tre esercizi consecutivi in cui l'ammontare annuo dei contributi riscossi abbia superato in lire italiane l'importo di 500 mila unità di conto europee, non può in nessun caso essere inferiore ad un ammontare di lire italiane corrispondente a 300 mila unità di conto. Tale misura è portata progressivamente all'importo di cui al secondo comma mediante quote successive di 100 mila unità di conto ogni volta che l'importo dei contributi aumenta di 500 mila unità di conto.

Il minimo della quota di garanzia di cui al secondo e terzo comma deve essere costituito dagli elementi indicati al primo comma.

Per la costituzione della quota di garanzia di cui al presente articolo sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 38.

Art. 41.

(Modificazioni del programma di attività)

L'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, vigila sull'attuazione del programma di attività presentato ai sensi dell'articolo 12.

L'impresa è tenuta a presentare semestralmente all'ISVAP, per i primi tre esercizi, un rendiconto relativo all'esecuzione del programma di attività. Qualora da tale rendiconto appaia un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione di tutte le misure necessarie per imporre il rispetto del programma e ristabilire l'equilibrio della gestione.

Le eventuali modificazioni, che l'impresa ritenga di apportare al predetto programma, debbono essere approvate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le imprese debbono altresì comunicare al Ministero ogni variazione nello statuto della società e nell'elenco delle persone indicate nel secondo comma, numero 3, dell'articolo 9, per le quali deve essere comprovata l'idoneità alla carica ai sensi della lettera *d*), primo comma, dell'articolo 16.

Art. 42.

(Divieto di sconti - Frazionamento delle provvigioni di acquisto e distrazioni di assicurazioni sulla vita)

È fatto divieto alle imprese che esercitano le attività di cui alla presente legge di concedere, sia all'inizio che durante l'esecuzione del rapporto assicurativo, sconti sul premio dovuto, salvo, per le assicurazioni

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di cui al punto B) della tabella allegata, che lo sconto non sia espressamente indicato nel contratto.

Restano ferme le disposizioni dei titoli XIII e XIV, capo I, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, relative al divieto di abbuoni, all'esclusione dal frazionamento delle provvigioni di acquisto ed al divieto di distrazioni di assicurazioni sulla vita.

Art. 43.

*(Violazione delle norme sulle
riserve tecniche)*

Qualora l'impresa non osservi le disposizioni sulle riserve tecniche contenute negli articoli precedenti, l'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, invita l'impresa a conformarsi a tali disposizioni, assegnandole a tale fine un termine.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, su proposta dell'ISVAP e dandone informazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea in cui l'impresa opera, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione su tutti o parte dei propri beni localizzati nel territorio della Repubblica.

Se l'impresa, nel termine all'uopo assegnato, non ottempera all'invito rivolto ai sensi del primo comma, può essere ad essa vietata, su proposta dell'ISVAP e con decreto del Ministro, l'assunzione di nuovi affari, con gli effetti di cui all'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, e agli articoli 114 e 115 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Per la pubblicazione e la revoca del decreto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 113, secondo comma, e 116 di

quest'ultimo decreto. Del provvedimento è data comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa è autorizzata ad operare.

Art. 44.

(Violazione delle norme sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia)

Qualora l'impresa non disponga del margine di solvibilità nella misura necessaria ai sensi degli articoli 37 e seguenti, l'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, richiede all'impresa la presentazione di un piano di risanamento.

Se il margine di solvibilità dell'impresa si riduce al di sotto della quota di garanzia di cui all'articolo 40 o se detta quota non è più costituita conformemente a detto articolo, l'ISVAP richiede all'impresa la presentazione di un piano di finanziamento a breve termine, nel quale debbono essere indicate le misure che l'impresa si propone di adottare per ristabilire la propria situazione finanziaria.

I piani di cui ai precedenti commi sono, su proposta dell'ISVAP, approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale viene anche fissato il termine per l'esecuzione del piano.

Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento concerna una società cooperativa e preveda un aumento di capitale sociale mediante un aumento del valore nominale delle partecipazioni, con l'obbligo dei soci di coprire tale aumento, ovvero mediante l'emissione di nuove azioni, con diritto di opzione per i soci, il limite individuale di sottoscrizione di cui all'articolo 11 è elevato fino al doppio. In tal caso, ai fini della omologazione della delibera assembleare di aumento di capitale, la società cooperativa è tenuta ad esibire il decreto ministeriale di approvazione del pia-

no di risanamento o del piano di finanziamento.

Nel caso previsto dal secondo comma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, su proposta dell'ISVAP, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sulle proprie attività localizzate sul territorio della Repubblica, informandone le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali l'impresa opera. Può inoltre richiedere alle predette autorità di adottare analogo provvedimento per le attività dell'impresa localizzate nel territorio del loro Stato.

Per le imprese di cui all'articolo 31, che non dispongano del margine di solvibilità nella misura prescritta per ciascuna delle due gestioni, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può, con l'approvazione dei piani di cui al presente articolo o all'articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295, autorizzare il trasferimento di elementi espliciti eccedenti del margine da una gestione all'altra.

Art. 45.

(Divieto di atti di disposizione sui beni dell'impresa)

Il provvedimento con il quale è fatto divieto all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni è adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576. Del decreto è data comunicazione all'impresa interessata.

Art. 46.

(Vincolo delle attività patrimoniali)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel caso previsto dall'articolo 44, secondo comma, ordina, con decreto, l'iscrizione di ipoteca a favore della massa degli aventi diritto alle prestazioni

contrattuali sui beni immobiliari dell'impresa che risultano iscritti nel registro di cui all'articolo 35.

Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo effettuate a norma del presente articolo sono soggette alle imposte ipotecarie a tassa fissa, da porsi a carico dell'impresa.

Il Ministro ordina altresì, con decreto, il deposito presso la Cassa depositi e prestiti o presso la Banca d'Italia dei titoli iscritti nel predetto registro, nonchè il vincolo di tali titoli e dei depositi in numerario compresi tra le attività iscritte nel registro stesso.

Per il deposito ed il vincolo dei titoli, nonchè per il vincolo dei depositi in numerario, delle annualità dovute dallo Stato o dei mutui ipotecari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Per i crediti diversi da quelli indicati al comma precedente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esige dall'impresa una comunicazione periodica sull'ammontare di quelli riscossi e dà disposizioni sulla relativa utilizzazione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi degli articoli 43, terzo comma, e 59, quarto comma.

CAPO II

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UN AL- TRO STATO MEMBRO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

Art. 47.

(Riserve tecniche)

Le imprese con sede legale in uno Stato membro della Comunità economica europea

autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica sono tenute a conformarsi alle disposizioni degli articoli 32 e 33 per la costituzione e la copertura delle riserve tecniche relative alle assicurazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana.

In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate al precedente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dopo aver informato della sua intenzione le competenti autorità di vigilanza dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale, può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 43, 45 e 46.

Il Ministero può chiedere la collaborazione delle predette autorità per l'esecuzione dei provvedimenti adottati.

Art. 48.

(Margine di solvibilità e quota di garanzia)

Le imprese di cui al presente capo debbono conformarsi alla legislazione dello Stato nel quale hanno la propria sede legale per quanto riguarda il margine di solvibilità e la quota di garanzia.

L'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, richiede periodicamente, alle competenti autorità di vigilanza degli Stati nei quali si trova la sede legale delle predette imprese, informazioni sullo stato del margine di solvibilità e della quota di garanzia delle medesime.

Art. 49.

(Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza)

Per le modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza presentate dalle imprese di cui al presente capo all'atto della domanda di autorizzazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e 41.

CAPO III

NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE
AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STA-
TO TERZO RISPETTO ALLA COMUNITA
ECONOMICA EUROPEA

Art. 50.

(Riserve tecniche e margine di solvibilità)

Le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea sono tenute a conformarsi, per le operazioni comprese nel portafoglio della rappresentanza italiana, alle disposizioni degli articoli 32 e 33 relative alla costituzione e alla copertura delle riserve tecniche.

Le stesse imprese debbono disporre, per la loro rappresentanza sul territorio della Repubblica, di un margine di solvibilità costituito secondo le disposizioni degli articoli 37, secondo comma, e successivi, in quanto applicabili.

La disposizione del precedente comma non si applica alle imprese autorizzate ad operare anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, le quali siano soggette in uno di tali altri Stati membri a vigilanza globale di solvibilità esercitata dalle competenti autorità di tale Stato con l'accordo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 51.

*(Calcolo del margine di solvibilità
e della quota di garanzia)*

Il margine di solvibilità è calcolato in conformità a quanto disposto dagli articoli 39 e 40 relativamente alle operazioni effettuate dalla rappresentanza italiana.

Il terzo del minimo del margine di solvibilità costituisce la quota di garanzia. Tale quota non può essere inferiore alla metà dell'importo previsto dall'articolo 40.

Le attività costitutive del margine di solvibilità debbono essere localizzate, fino a concorrenza dell'ammontare della quota di garanzia, nel territorio della Repubblica; per l'eccedenza esse possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 52.

(Violazione delle disposizioni sulle riserve tecniche e sul margine di solvibilità)

In caso di inosservanza delle disposizioni relative alla costituzione ed alla copertura delle riserve tecniche, si applicano le disposizioni degli articoli 43, 45 e 46.

Prima di adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni, il Ministero, qualora l'impresa operi anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, deve informare le autorità che esercitano eventualmente, ai sensi del successivo articolo 53, la vigilanza globale di solvibilità sull'impresa.

In caso di inosservanza delle disposizioni relative al margine di solvibilità, si applicano le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46.

Qualora i provvedimenti previsti dai predetti articoli riguardino un'impresa operante anche in altri Stati membri della Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità è controllato dall'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, ai sensi dell'articolo 53, quest'ultimo deve darne comunicazione alle competenti autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. L'ISVAP può chiedere a tali autorità di vietare la libera disponibilità dei beni dell'impresa localizzati nel territorio del loro Stato.

Qualora lo stato di solvibilità sia controllato ai sensi dell'articolo 53 dall'autorità di vigilanza di altro Stato membro, la competenza ad adottare i provvedimenti di cui al comma precedente spetta a detta autorità.

Art. 53.

*(Agevolazioni per le imprese operanti
in più Stati membri della Comunità
economica europea)*

Le imprese di cui al presente capo, le quali al momento in cui richiedono l'autorizzazione ad operare sul territorio della Repubblica sono già autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata in uno o più Stati membri della Comunità europea o hanno presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, possono chiedere:

a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 50, il margine di solvibilità in funzione dell'attività globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite sul territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;

b) di poter costituire la cauzione prevista dall'articolo 26, terzo comma, numero 2, soltanto in uno dei predetti Stati membri;

c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri della Comunità economica europea nei quali esse hanno una sede secondaria le attività costitutive della quota minima di garanzia.

La richiesta di cui al comma precedente va presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle autorità di controllo degli altri Stati membri interessati.

Le agevolazioni previste al primo comma possono essere richieste anche dalle imprese le quali, dopo aver ottenuto l'autorizzazione ad operare nel territorio della Repubblica, costituiscono una propria sede secondaria anche nel territorio di un altro o di più altri Stati membri della Comunità economica europea.

Nella domanda l'impresa deve indicare l'autorità alla quale chiede che venga demandato il controllo della solvibilità per il complesso delle attività effettuate dalle sue sedi secondarie costituite negli Stati mem-

bri della Comunità economica europea. La richiesta deve essere motivata.

In caso di accoglimento della domanda, l'impresa deve costituire la cauzione prevista dall'articolo 26, terzo comma, numero 2, nello Stato membro alla cui autorità è demandato il controllo della solvibilità per l'insieme delle attività esercitate nel territorio della Comunità.

Art. 54.

(Condizioni e limiti per l'applicazione delle agevolazioni)

Le agevolazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma dell'articolo 53 possono essere concesse soltanto congiuntamente e con l'accordo di tutti gli Stati membri interessati. Le stesse sono operanti dalla data in cui l'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale, avuta notizia dell'accordo di tutti gli Stati membri interessati, comunica a questi ultimi di essere disposta ad esercitare tale controllo. Le agevolazioni stesse vengono meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca delle stesse anche da parte di una sola delle autorità di controllo degli Stati interessati.

L'autorità prescelta per il controllo della solvibilità globale ha diritto di ottenere dalle altre autorità di controllo interessate le informazioni necessarie all'esercizio di detto controllo.

Art. 55.

(Calcolo del margine di solvibilità per le imprese fruente delle agevolazioni)

Le imprese alle quali è stata concessa l'agevolazione di cui al primo comma dell'articolo 53, debbono calcolare il margine di solvibilità sulla base dei premi o contributi e dei sinistri relativi alle operazioni effettuate dall'insieme delle loro sedi secondarie costituite negli Stati membri della Comunità economica europea.

Art. 56.

(Modificazioni del programma di attività e delle tariffe e condizioni di polizza)

Le disposizioni degli articoli 30 e 41 relative alle modificazioni del programma di attività, delle tariffe e delle condizioni di polizza si applicano anche alle imprese di cui al presente capo.

TITOLO IV

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 57.

(Revoca e decadenza dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica)

L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata rilasciata alle imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica può essere revocata quando l'impresa:

a) non soddisfi più alle condizioni di accesso previste dal titolo II;

b) non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 44;

c) sia gravemente inadempiente alle disposizioni della presente legge e, per quanto applicabili, a quelle del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, nonchè a quelle del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

d) non si attenga, nell'esercizio della sua attività, ai limiti imposti nel decreto di autorizzazione al programma di attività o applichi tariffe diverse da quelle approvate;

e) non rispetti le esigenze finanziarie e le regole tecniche di una corretta gestione assicurativa.

L'impresa decade dall'autorizzazione quando si ponga volontariamente in liquidazione o venga assoggettata a liquidazione coatta amministrativa o ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria.

Art. 58.

(Revoca dell'autorizzazione rilasciata ad imprese con sede legale all'estero)

L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata rilasciata alle imprese con sede legale all'estero può essere revocata nei casi previsti all'articolo precedente, lettere a), c), d) ed e).

Nei confronti delle imprese la cui sede legale si trova in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea può altresì farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione:

a) quando l'impresa non abbia realizzato entro i termini stabiliti le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ad essa imposto ai sensi dell'articolo 44;

b) quando le autorità dello Stato nel quale l'impresa ha la propria sede legale abbiano ritirato alle imprese con sede legale in Italia ivi operanti il beneficio della parità e della reciprocità di trattamento;

c) quando le predette autorità pongano restrizioni alla libera disponibilità dei beni posseduti dall'impresa in Italia od ostacolino il trasferimento delle somme necessarie all'impresa per il regolare esercizio della sua attività nel territorio della Repubblica.

L'autorizzazione rilasciata alle imprese con sede legale all'estero deve sempre essere revocata quando all'impresa sia stata revocata l'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata nello Stato nel quale essa ha la propria sede legale. Nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo III, la revoca dell'autorizzazione deve, inoltre, essere sempre disposta quando le competenti autorità

dello Stato membro della Comunità economica europea, che controllano lo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa effettuate nel territorio della predetta Comunità, abbiano adottato analogo provvedimento per constatare deficienze nella costituzione del margine di solvibilità e della quota di garanzia.

La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi dei precedenti articoli 20 e 26, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 59.

(Modalità della revoca dell'autorizzazione)

La revoca dell'autorizzazione è disposta, su proposta dell'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione consultiva per le assicurazioni private di cui al titolo IX del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

La revoca può riguardare tutti i rami esercitati dall'impresa o solo alcuni di essi. Nei casi previsti dall'articolo 58, terzo comma, essa deve, tuttavia, essere sempre disposta per il complesso dei rami esercitati dall'impresa.

L'ISVAP, prima di proporre la revoca dell'autorizzazione nei confronti di una impresa che abbia la sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea, deve consultare le competenti autorità di vigilanza di tale Stato.

Qualora lo ritenga necessario, il Ministro può tuttavia, prima che sia stata ultimata la consultazione di cui al precedente comma, vietare all'impresa, nelle forme e con gli effetti previsti dall'articolo 43, terzo comma, l'assunzione di nuovi affari.

Il decreto di revoca dell'autorizzazione deve essere motivato e deve essere notificato

all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il decreto di revoca e contro quello di divieto di assunzione di nuovi affari è ammesso ricorso in sede giurisdizionale.

Art. 60.

(Provvedimenti per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative)

Con il decreto di revoca dell'autorizzazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può, per salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative nonchè dei lavoratori dipendenti, vietare all'impresa di compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale provvedimento non sia già stato adottato in applicazione degli articoli 43 e 44.

Il Ministro può altresì adottare i provvedimenti previsti all'articolo 46.

Art. 61.

(Effetti della revoca dell'autorizzazione)

Fermo quanto previsto al precedente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, con proprio decreto, la liquidazione coatta amministrativa delle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica e delle rappresentanze delle imprese con sede legale all'estero nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione per tutti i rami esercitati ai sensi della presente legge. La liquidazione coatta amministrativa può essere disposta anche con lo stesso decreto con il quale è disposta la revoca.

Il provvedimento di liquidazione coatta produce gli effetti di cui agli articoli 83 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Il Ministro può, sentito l'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, tuttavia consentire che l'impresa si ponga volontariamente in liquidazione o, se si tratta di un'impresa con sede legale all'estero, ponga volontariamente in liquidazione la rappresentanza italiana, quando il provvedimento di revoca sia stato adottato per i motivi indicati, rispettivamente, alle lettere *a)*, *c)* e *d)* dell'articolo 57, primo comma, ed alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 58, secondo comma. Il Ministro assegna all'impresa un termine per provvedere; nel caso che alla scadenza di tale termine l'impresa non abbia provveduto, il Ministro, su proposta dell'ISVAP, la pone in liquidazione coatta amministrativa.

Le imprese nei cui confronti venga disposta la revoca dell'autorizzazione limitatamente ad alcuni rami esercitati ai sensi della presente legge, debbono, dalla data di pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, limitare la propria attività in tali rami alla gestione dei contratti in corso e non possono stipulare nuovi contratti.

Qualora l'impresa non si attenga alle disposizioni del precedente comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, su proposta dell'ISVAP, disporre la liquidazione coatta dell'impresa stessa o, se si tratta di impresa con sede legale all'estero, della sua rappresentanza italiana.

Art. 62.

(Liquidazione volontaria)

Nel caso in cui un'impresa decida di porsi volontariamente in liquidazione, la nomina dei liquidatori deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche al caso di liquidazione volontaria della rappresentanza nel territorio della Repubblica di impresa avente la propria sede all'estero.

Art. 63.

(Comunicazioni delle autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve dare comunicazione dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione da esso adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea nei quali è autorizzata ad esercitare la sua attività. Eguale obbligo di comunicazione sussiste per le decadenze dell'autorizzazione nonchè per i provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 60 e dell'articolo 61.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, su proposta dell'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, chiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nei quali l'impresa è autorizzata ad operare, di collaborare per l'attuazione delle misure adottate in applicazione dell'articolo 60.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche quando la revoca dell'autorizzazione venga disposta nei confronti di un'impresa con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea, il cui stato di solvibilità sia controllato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 53.

TITOLO V

**ISTITUTO NAZIONALE
DELLE ASSICURAZIONI**

Art. 64.

(Funzioni).

L'Istituto nazionale delle assicurazioni esercita le assicurazioni sulla vita in tutte le loro possibili forme, all'interno e all'estero.

In particolare l'Istituto esercita le assicurazioni e le operazioni di cui ai punti A) e B) della tabella allegata alla presente legge, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

I contratti stipulati dall'Istituto per le assicurazioni e le operazioni di cui ai punti A) e B) della tabella allegata sono garantiti dallo Stato.

L'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è abrogato.

Art. 65.

(Costituzione e copertura delle riserve tecniche)

Il bilancio dell'Istituto nazionale delle assicurazioni deve recare iscritte tra gli elementi dell'attivo, per un ammontare non inferiore a quello delle riserve tecniche di cui all'articolo 32, ivi comprese quelle relative alle quote cedute dalle imprese ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, disponibilità comprese tra quelle delle specie indicate all'articolo 33, primo comma.

All'Istituto si applicano altresì le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 33, nonchè quelle di cui agli articoli 34, 35 e 36.

Gli amministratori, il cui voto motivato contrario non risulti dalle relative deliberazioni, sono solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi effettuato in deroga alle disposizioni del presente articolo.

L'articolo 15 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è abrogato.

Art. 66.

(Margine di solvibilità)

L'Istituto nazionale delle assicurazioni deve disporre di un margine di solvibilità per l'intera attività esercitata nel territorio della Repubblica e all'estero. A questo effetto le cessioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono da comprendere nell'attività esercitata dall'Istituto stesso.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40.

Art. 67.

(Consiglio di amministrazione)

All'articolo 9 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

il nono comma è sostituito dal seguente:

« Al consiglio di amministrazione ed al comitato permanente ha facoltà di partecipare, senza voto, il dirigente generale della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Ai componenti del consiglio di amministrazione è assegnato un compenso annuo ed è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta del consiglio di amministrazione alla quale abbiano partecipato. La misura del compenso annuo e del gettone di presenza è fissata dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta, per la misura del gettone, del consiglio di amministrazione. ».

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È abrogato l'articolo 66 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 68.

(Ripartizione degli utili)

L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dal seguente:

« Dagli utili annuali dell'Istituto vengono prelevate:

- a) una quota non inferiore al 5 per cento per la riserva ordinaria;
- b) la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dallo statuto.

Degli utili residuali una quota non inferiore al 50 per cento è versata al Tesoro dello Stato; la quota restante può eventualmente essere devoluta, ai sensi dell'articolo 10, a titolo di partecipazione agli assicurati diretti, nonchè alle singole compagnie private per la parte dei rischi da esse ceduta ».

Art. 69.

(Modifiche all'attività dell'Istituto relativa al Fondo di solidarietà nazionale istituito dalla legge 25 maggio 1970, n. 364)

Il quarto e quinto comma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono sostituiti dai seguenti:

« Tutti i rischi che le società di assicurazione assumono a norma del secondo comma debbono essere ceduti al consorzio gestito dall'Istituto nazionale delle assicurazioni il quale ne ripartirà i risultati tra le imprese partecipanti in proporzione all'apporto di affari ceduti da ciascuna di esse.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno emanate le norme per determinare il funzionamento del consorzio e le modalità di partecipazione delle società di assicurazione ».

TITOLO VI

CESSIONE DI QUOTA PARTE DEI RISCHI ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI

Art. 70.

(Obbligo di cessione)

L'articolo 23, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, è sostituito dai seguenti:

« La quota predetta è del 30 per cento per i rischi assunti nei primi cinque anni di esercizio nel territorio della Repubblica del ramo vita e, rispettivamente, del 20 per cento nel secondo quinquennio e del 10 per cento in seguito.

Per le imprese aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea la determinazione delle quote di cessione viene fatta tenuto conto di tutti gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato l'assicurazione sulla vita nel territorio dello Stato ove la stessa ha la propria sede legale. A tal fine l'impresa deve produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità di controllo dal quale risultino gli esercizi sociali durante i quali l'impresa ha esercitato la predetta assicurazione ».

La modificazione apportata dal primo comma all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, si applica ai rischi assunti a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 71.

(Modalità della cessione)

La cessione di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, viene fatta verso una corrispondente quota del premio risultante dalla polizza. L'impresa cedente ha diritto di trattenere una quota parte dei premi da cedere per il rimborso degli oneri effettivi di acquisto, di incasso e di gestione da essa sostenuti.

La quota da trattenere agli effetti del primo comma è rappresentata dai caricamenti dei premi e da una aliquota delle riserve tecniche corrispondenti alle cessioni di ciascuna impresa.

La parte del caricamento dei premi afferente alla provvigione iniziale di acquisto è trattenuta per intero sul premio di primo anno. Per le polizze stornate nel primo e nel secondo anno di assicurazione, le imprese sono tenute a restituire, in proporzione alle aliquote di liquidazione previste agli articoli 96 e 97 del testo unico citato nel primo comma per l'anno in cui si verifica lo storno, la quota parte del caricamento afferente alle provvigioni di acquisto che corrisponde alle rate di premio non incassate, al netto di una quota del 50 per cento a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute. In ogni caso l'ammontare netto trattenuto dalle imprese sulle polizze stornate non può essere superiore all'importo dei premi netti ceduti all'Istituto nazionale delle assicurazioni su dette polizze.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa, con proprio decreto, le modalità di calcolo della trattenuta da effettuare sui premi ceduti, determinando in particolare, per ogni triennio, l'aliquota di cui al secondo comma in relazione alle condizioni di investimento ed agli oneri di gestione a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Apposite convenzioni, stipulate tra l'Istituto e le imprese cedenti, e comunicate al

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, regolano l'applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

Fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'aliquota di cui al secondo comma è fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni impresa in misura non superiore al 28 per cento dei premi annui.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano sui premi soggetti a cessione a decorrere dal secondo trimestre solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Le ritenute sui premi ceduti anteriormente alla predetta data effettuate dalle imprese a titolo di rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione restano a tutti gli effetti acquisite alle imprese stesse, qualunque sia la misura nella quale sono state operate, purchè non superiore a quella risultante dalla prima applicazione delle disposizioni dei commi precedenti.

TITOLO VII

ENTI DI GESTIONE FIDUCIARIA

Art. 72.

(Enti di gestione fiduciaria)

Gli enti, comunque denominati e costituiti, che hanno per oggetto la gestione fiduciaria di beni conferiti da terzi, corrispondendo utili sulla gestione, sono soggetti alle disposizioni della presente legge che disciplinano le imprese e gli enti di capitalizzazione, eccezione fatta per quelle relative alle riserve tecniche. Essi debbono in ogni caso possedere un capitale o un fondo di garanzia non inferiore a 2 miliardi di lire, interamente versato. Inoltre alla fine di ciascun esercizio debbono dimostrare di possedere un patrimonio netto non inferiore al 4 per cento del valore dei beni conferiti dai terzi.

Il capitale o il fondo di garanzia e le riserve patrimoniali debbono essere investiti

in attività di cui al precedente articolo 33 ovvero in quelle di seguito indicate:

a) anticipazioni su pegno di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di cartelle fondiari ed obbligazioni a queste assimilate o parificate;

b) usufrutti o nude proprietà;

c) obbligazioni od azioni di enti simili o di credito, nel limite del 10 per cento del capitale.

Gli enti di cui al primo comma possono ottenere l'autorizzazione a corrispondere per tutte le loro operazioni un interesse anziché una quota di utili. In tal caso essi sono soggetti anche alle disposizioni della presente legge che disciplinano le riserve tecniche ed il margine di solvibilità. Le riserve tecniche non possono essere coperte con azioni o quote di enti di gestione fiduciaria.

Col decreto di autorizzazione sono approvati i tipi dei titoli alla cui emissione gli enti predetti intendano eventualmente procedere.

Art. 73.

*(Modelli di bilancio
degli enti di gestione fiduciaria
e certificazione dello stesso)*

Agli enti di cui al presente titolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai successivi articoli 76 e 77.

TITOLO VIII

ESERCIZIO DELLA VIGILANZA

Art. 74.

(Vigilanza)

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata ai sensi e nei modi di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e al testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e successive modificazioni, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, di cui alla citata legge n. 576.

Art. 75.

(Vigilanza sull'esecuzione del piano di risanamento e del piano di finanziamento)

L'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, può disporre che alle riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale e all'assemblea delle società, alle quali sia stato richiesto di presentare un piano di risanamento o un piano di finanziamento a breve termine, ai sensi dell'articolo 44 della presente legge, partecipino uno o più ispettori del proprio servizio ispettivo per tutto il tempo necessario per l'esecuzione del piano stesso.

Il presidente dell'ISVAP, almeno ogni due mesi, riferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attuazione del piano di risanamento o di finanziamento, nonchè sulla situazione generale dell'impresa.

Il Ministero, su proposta dell'ISVAP, può richiedere che nel corso della sua attuazione siano apportate al piano di risanamento o di finanziamento le rettifiche necessarie per il conseguimento degli scopi prefissati, assegnando, ove occorra, una proroga del termine per l'esecuzione del piano stesso.

Art. 76.

(Bilancio, libri contabili ed altri adempimenti amministrativi)

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 77 le imprese disciplinate dalla presente legge continuano ad essere soggette alle disposizioni contenute negli articoli 55, 56, 58 e 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto concerne l'esercizio sociale, la compilazione del bilancio ed i relativi modelli, i termini per l'approvazione del bilancio stesso e per la sua presentazione al-

l'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

Al bilancio, oltre alla relazione tecnica di cui all'articolo 32, quarto comma, deve essere allegato un prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità alla data di chiusura dell'esercizio al quale il bilancio stesso si riferisce, dal quale risultino le basi di calcolo e gli elementi costitutivi del margine medesimo. Tale prospetto deve essere conforme a un modello approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le società di cui all'articolo 31 che continuano ad esercitare le attività indicate nel punto A) della tabella allegata e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, potrà essere approvato un apposito prospetto.

I libri ed i registri contabili che le imprese debbono tenere ai sensi della presente legge e ai sensi dell'articolo 61 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, possono essere formati da schede e da tabulati meccanografici e devono rispondere alle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 2421 del codice civile.

Le imprese di cui al titolo II, capo III, sono tenute all'adempimento di cui al secondo comma relativamente alla situazione del margine di solvibilità soltanto quando la vigilanza sullo stato della loro solvibilità è esercitata, ai sensi dell'articolo 53, dall'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.

Gli enti di cui al terzo comma dell'articolo 1 sono tenuti ad allegare al loro bilancio la relazione tecnica di cui all'articolo 32, quarto comma. L'ISVAP può stabilire che tale relazione venga presentata ad intervalli poliennali, anzichè per ogni bilancio annuale.

L'ISVAP, nell'esercizio dei poteri di cui al primo comma del presente articolo, vigila affinchè i bilanci ed i documenti contabili non siano falsati da convenzioni od accordi atti ad influenzare la ripartizione delle spese e dei ricavi, qualora l'impresa con sede sociale sul territorio della Repubblica

abbia legami finanziari, commerciali od amministrativi con altra impresa esercente le assicurazioni di cui alla legge 10 giugno 1978, n. 295.

Art. 77.

(Certificazione del bilancio delle società autorizzate all'esercizio delle attività di cui alla presente legge)

Il bilancio delle imprese autorizzate all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 della presente legge deve essere accompagnato, anche se le imprese stesse sono esercitate da società od enti non soggetti alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dalla relazione di una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 8 dello stesso decreto e tra i cui amministratori figurino almeno un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, dalla quale risulti la certificazione della corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, espressi in forma riassuntiva, secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia.

Qualora tra gli amministratori della società di revisione che abbia effettuato la certificazione non figurino un attuario iscritto nell'apposito albo, la relazione presentata dalla stessa società deve essere corredata dalla relazione di un attuario regolarmente abilitato ai sensi della legge succitata.

Nel caso di società non soggette alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, la relazione suddetta deve essere corredata dalle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza delle società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza delle società di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell'articolo 3 del citato decreto.

Ai fini di cui al primo comma del presente articolo si applicano, anche per le società non soggette alle disposizioni del decreto del

Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, gli articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso.

Nel caso di società non soggette alle disposizioni del suindicato decreto, qualora l'assemblea per il conferimento dell'incarico ad una società di revisione non sia stata convocata nel termine previsto dall'articolo 2, secondo comma, del decreto stesso o la deliberazione non sia stata adottata, l'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico.

Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone l'ISVAP, fermo restando per le società ed enti soggetti al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, il disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle società con sede legale all'estero per quanto concerne la situazione patrimoniale ed il resoconto speciale di cui all'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 78.

(Ispezioni e richieste di notizie e di dati)

Ai fini del controllo dell'osservanza delle disposizioni della presente legge l'ISVAP si avvale dei poteri di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

Art. 79.

(Annullabilità e risoluzione dei contratti per violazione della presente legge)

I contratti relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate nella tabella allegata, stipulati da imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica ai sensi della presente legge, sono annullabili con le modalità stabilite dall'articolo 129 del regolamento approvato con regio decreto 4 gen-

naio 1925, n. 63, a richiesta del contraente, se gli stessi non vengono regolarmente registrati, gestiti o contabilizzati presso la sede legale, o presso la sede della rappresentanza costituita in Italia, agli effetti della determinazione della misura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, prescritti dalla presente legge. In caso di annullamento, l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi incassati.

Per i contratti stipulati con imprese che operino in violazione della presente legge o nei cui confronti sia stato stabilito il divieto di assumere nuovi affari si applica l'articolo 75 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 80.

(Trasferimento di portafoglio)

In caso di trasferimento volontario del portafoglio italiano, l'impresa cedente deve sottoporre all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le relative deliberazioni e condizioni. Il trasferimento può riguardare tutto il portafoglio o parte di esso.

L'approvazione è data con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, dopo consultazione tra il Ministero e le competenti Autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea qualora interessati al trasferimento.

L'impresa cessionaria deve avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esercizio delle attività ad essa trasferite e deve disporre della quota di garanzia e del margine di solvibilità necessario, tenuto conto del trasferimento. Deve altresì disporre di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche di cui all'articolo 32 per il complesso dei contratti assunti a seguito del trasferimento.

Il trasferimento del portafoglio, se approvato dal Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato, non è causa di risoluzione dei contratti.

Il trasferimento del portafoglio comporta, per l'impresa cedente, la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività comprese nel portafoglio trasferito.

Per i rapporti di lavoro esistenti al momento del trasferimento del portafoglio si applicano le disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 81.

(Fusione di imprese)

In caso di fusione di più imprese autorizzate all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 5, secondo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 80, primo e secondo comma.

Se la fusione dà luogo alla costituzione di una nuova impresa, questa deve richiedere l'autorizzazione all'esercizio a norma della presente legge. L'autorizzazione è concessa solo se l'impresa dimostri che sussistano le condizioni di cui al terzo comma del predetto articolo 80.

Nel caso di fusione per incorporazione, l'impresa incorporante deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle imprese partecipanti alla fusione prescritta dall'articolo 2502 del codice civile, l'estratto notarile dell'atto di fusione e deve dimostrare di disporre del margine di solvibilità necessario, tenuto conto della intervenuta fusione e di attività sufficienti a coprire le riserve tecniche per il complesso dei contratti assunti.

Art. 82.

(Procedura della liquidazione coatta amministrativa)

La liquidazione coatta amministrativa delle imprese disciplinate dalla presente legge si effettua con le modalità e secondo le norme previste per le imprese di assicurazione **sulla vita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazio-**

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ni, e dal regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, ferme le competenze attribuite all'ISVAP dall'articolo 4, secondo comma, lettera f), della legge 12 agosto 1982, n. 576.

Art. 83.

(Effetti della liquidazione sui contratti di assicurazione e di capitalizzazione)

Salvo disdetta da parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di liquidazione coatta continuano a coprire i rischi fino al sessantesimo giorno successivo a tale data.

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, i contratti di assicurazione che non siano stati disdetti sono trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni e il rischio relativo è a carico dell'Istituto stesso a decorrere da tale scadenza.

Le somme assicurate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sono determinate in base alle tariffe vigenti dell'Istituto stesso e con abbuono delle provvigioni di acquisizione, secondo i criteri indicati dall'articolo 88 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

I contratti di assicurazione in corso alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta concorrono al riparto delle attività in proporzione all'ammontare delle riserve matematiche o, qualora si tratti di contratti che non prevedono la costituzione di tali riserve, proporzionalmente alla frazione di premio corrispondente al rischio non corso.

Gli aventi diritto a capitali od indennizzi per polizze scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla data di cui al precedente comma e gli aventi diritto a rendite maturate entro lo stesso termine concorrono al riparto in proporzione all'ammontare dei loro crediti.

Hanno privilegio sulle attività dell'impresa che risultano iscritte nel registro di cui

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 35, alla data di pubblicazione del decreto di liquidazione, i crediti riguardanti:

a) i capitali dovuti per scadenze o sinistri verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla predetta data, nonchè le rendite maturate in tale periodo e gli indennizzi per sinistri verificatisi nello stesso periodo;

b) le somme dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima della data di pubblicazione del decreto di liquidazione coatta;

c) le riserve matematiche attribuite ai contratti ammessi al riparto;

d) le frazioni di premio corrispondenti al rischio non corso sui contratti ammessi al riparto che non prevedono la costituzione di riserve matematiche.

Il privilegio di cui al precedente comma è preferito, in caso di concorso, a quelli di cui ai numeri 11 e seguenti dell'articolo 2778 del codice civile.

I crediti di cui ai commi precedenti hanno privilegio sull'importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei contratti di riassicurazione stipulati con l'impresa in liquidazione.

Per i contratti di capitalizzazione continuano ad applicarsi gli articoli 102 e 103 del regolamento di esecuzione delle norme per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Art. 84.

(Liquidazione coatta amministrativa di imprese non autorizzate)

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, su proposta dell'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, la liquidazione coatta amministrativa delle imprese che esercitano attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione.

Resta fermo il disposto dell'articolo 79, secondo comma, della presente legge.

TITOLO IX**COLLABORAZIONE
CON LE AUTORITA' DI VIGILANZA
DEGLI ALTRI STATI
MEMBRI DELLA COMUNITA'
ECONOMICA EUROPEA****Art. 85**

(Scambio di informazioni e di dati)

L'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, può richiedere alle competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea tutte le informazioni ed i dati che ritenga utili per l'esercizio della vigilanza sulle imprese autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica.

L'ISVAP può a sua volta fornire alle predette autorità di vigilanza tutte le informazioni ed i dati relativi alle imprese soggette alla sua vigilanza che operano anche negli Stati delle autorità richiedenti.

La comunicazione di informazioni e di dati effettuata in applicazione del presente articolo non costituisce violazione del segreto d'ufficio, di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576.

Art. 86.

(Doveri degli organi di vigilanza)

Fermi gli obblighi di consultazione, di cooperazione e di informazione previsti nei precedenti articoli, l'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, nel quadro della collaborazione con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea, deve esprimere il proprio parere sul programma di attività che le imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, le quali intendono ottenere l'autorizzazione ad operare in un altro Stato membro della Comunità economica europea, debbono presentare alle competenti autorità di vigilanza di tale Stato. L'ISVAP deve pronunciarsi entro tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto dalle predette autorità il piano presentato dall'impresa;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decorso tale termine senza che l'ISVAP abbia espresso alcun parere, si presume che esso abbia dato parere favorevole.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, quando sia richiesto dalle competenti autorità di vigilanza di uno Stato membro della Comunità economica europea, deve vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in un altro Stato membro della Comunità economica europea; si applicano anche in tale caso le disposizioni degli articoli 45 e 46 della presente legge. Il Ministro deve, altresì, vietare la libera disponibilità dei beni, localizzati nel territorio della Repubblica, di proprietà di imprese aventi la loro sede legale in uno Stato terzo quando ciò sia richiesto dalle competenti autorità di un altro Stato membro della Comunità economica europea che esercitano la vigilanza sullo stato di solvibilità dell'impresa per il complesso delle operazioni da essa svolte sul territorio degli altri Stati membri della predetta Comunità. Si applicano anche in questo caso le disposizioni degli articoli 45 e 46 della presente legge.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 85 e di quelle del presente articolo, l'ISVAP ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono prendere i necessari accordi con le competenti autorità di vigilanza degli altri Stati membri della Comunità economica europea.

TITOLO X**DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI****Art. 87.**

(Adeguamento alle disposizioni sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia)

Le imprese aventi la sede legale nel territorio della Repubblica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzate all'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata debbono

conformarsi entro il 15 marzo 1984 alle disposizioni degli articoli 37 e seguenti relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Le imprese che alla scadenza del predetto termine non dispongono integralmente del margine di solvibilità necessario debbono sottoporre all'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, un piano di risanamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 44. In tal caso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, può consentire alle predette imprese, per regolare la loro posizione, una proroga di non più di due anni.

Il Ministero, su proposta dell'ISVAP, può inoltre esonerare le imprese di cui al primo comma, escluse le mutue assicuratrici di cui alla lettera d) dell'articolo 2, le quali dimostrino che il margine di solvibilità, da costituire ai sensi dell'articolo 37, senza detrazione della riassicurazione, è inferiore all'importo della quota di garanzia di cui al secondo comma dell'articolo 40, dall'obbligo di adeguare tale quota fino alla fine dell'esercizio nel quale l'importo del margine abbia raggiunto l'ammontare minimo della quota di garanzia. Detto esonero non può comunque andare oltre il 15 marzo 1989.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea.

Salvo quanto previsto dal successivo articolo, le imprese debbono dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni del primo e del terzo comma con il bilancio dell'esercizio nel corso del quale cade il termine indicato nelle disposizioni stesse.

Art. 88.

(Estensione dell'esercizio: necessità di preventivo adeguamento alle disposizioni sul capitale sociale, sul margine di solvibilità e sulla quota di garanzia)

Le imprese di cui al primo comma dell'articolo precedente non possono comunque estendere la loro attività a nuovi rami o ad altri territori se non si siano integralmente conformate agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale socia-

le o al fondo di garanzia, nonchè da quelle relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

La disposizione del comma precedente si applica anche alle imprese con sede legale in uno Stato terzo rispetto alla Comunità economica europea per l'estensione dell'attività a nuovi rami.

Art. 89.

(Regime transitorio del vincolo delle attività a copertura delle riserve tecniche)

Le imprese di cui al titolo II, capo I e III, che dimostrino di essersi conformate alle disposizioni della presente legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia nonchè a quelle relative alle riserve tecniche per gli incrementi delle stesse successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano, per i predetti incrementi, di essere soggette all'obbligo di vincolare le attività a copertura delle riserve matematiche previsto dall'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Le stesse imprese possono ottenere, a richiesta, lo svincolo delle attività già vincolate a copertura delle riserve matematiche qualora dimostrino, oltre a quanto previsto dal precedente comma, di essersi conformate alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche per l'intero importo delle stesse.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche alle imprese di cui al titolo II, capo II, qualora dimostrino di essersi conformate alle disposizioni delle leggi dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, relativamente al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Art. 90.

(Mancato adeguamento alle disposizioni relative al margine di solvibilità e alla quota di garanzia)

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere revocata alle imprese di cui ai capi I e III del titolo II le

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quali, alla scadenza dei termini di cui all'articolo 87, non abbiano integralmente adempiuto agli obblighi derivanti da tale disposizione. Con il decreto di revoca il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.

Gli stessi provvedimenti devono essere adottati, per la rappresentanza costituita sul territorio della Repubblica, nei confronti delle imprese di cui al titolo II, capo II, che non si siano conformate, entro i termini ad esse accordati dalla legge dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, alle disposizioni di tale legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia nonchè, entro il termine di cui all'articolo 97, quarto comma, alle disposizioni della presente legge relative alle riserve tecniche.

Art. 91.

(Agevolazioni per le fusioni e concentrazioni)

Le fusioni di società di assicurazioni, che esercitano le attività di cui al punto A) della tabella allegata, deliberate entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed attuate sia mediante la costituzione di una società nuova sia mediante l'incorporazione di una o più società in altra già esistente sono soggette all'imposta di registro, a quelle ipotecarie e catastali e alle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di lire 100.000.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle concentrazioni di aziende di assicurazione effettuate mediante apporto di portafoglio, purchè l'apporto concerna l'intero portafoglio di uno o più rami di attività.

I redditi e le plusvalenze emergenti in conseguenza delle operazioni di fusione e concentrazione, deliberate entro il termine di cui al primo comma, se indicati distintamente nel bilancio o in apposito allegato, non sono assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed alla imposta locale sui redditi nell'esercizio in cui è realizzata la fusione o la concentrazione, ma concorreranno a formare il reddito imponi-

bile della società incorporante o risultante dalla fusione o della società apportante nell'esercizio in cui saranno realizzati o distribuiti o portati a capitale.

Art. 92.

(Applicabilità di altre disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni)

Per l'esercizio delle attività di cui al punto A) della tabella allegata, da parte delle imprese regolate dalla presente legge continuano ad applicarsi, oltre a quelle richiamate negli articoli che precedono e nella tabella allegata, le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 25, 26, 35, 36, 51, 52, 53, 66, 67, 68, 69, secondo, terzo e quarto comma, 73, 80, 81, 82, 86, 87, 114, primo, secondo e terzo comma, lettere b) e d), e quarto comma, 116, 117, 118, 121, 123, 124 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 12 agosto 1982, n. 576.

Restano altresì ferme le disposizioni contenute negli articoli 44, 46, 76, 77, 78 e 79 dello stesso testo unico, nonché ogni altra disposizione relativa all'esercizio delle attività di cui alla tabella allegata, che concerna materia non disciplinata dalle disposizioni della presente legge o che non sia comunque incompatibile con queste ultime.

Art. 93.

(Cessione dei rischi in riassicurazione)

Ai fini dell'ammissibilità dei mezzi di copertura delle riserve tecniche di cui al secondo comma, lettera a), dell'articolo 33, e del calcolo del margine di solvibilità, secondo le indicazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 39, l'ISVAP, di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, può non tener conto, esclusivamente in base a valutazione sulla solvibilità delle compagnie riassicuratrici, della cessione dei rischi in riassicurazione a determinate imprese che non abbiano istituito un proprio legale rappresentante sul

territorio della Repubblica o sul territorio di un altro Stato membro della Comunità economica europea.

Art. 94.

(Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ciascun anno. Tale controvalore è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'unità di conto europea in tutte le monete della Comunità economica europea.

Art. 95.

(Sanzioni)

Si applicano le disposizioni del titolo VIII capo III e del titolo XIV del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi degli organi di vigilanza e le sanzioni per le violazioni alle norme della presente legge, con l'osservanza, per queste ultime, della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

È moltiplicata per dieci la misura delle sanzioni previste negli articoli 113, 114 e 115 del predetto testo unico.

Art. 96.

(Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate)

Le imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a proseguire l'esercizio delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione comprese nei rami indicati nella tabella allegata, che corrispondono a quelle da esse praticate alla predetta data in base alle autorizzazioni già a loro concesse.

La Banca nazionale delle comunicazioni può destinare a copertura delle riserve tecniche, oltre alle disponibilità del precedente articolo 33, anche le disponibilità di cui all'articolo 2, secondo comma, numero 4, della legge 6 agosto 1967, n. 700.

La Banca nazionale delle comunicazioni si conforma, per l'esercizio dell'attività assicurativa, alle disposizioni della presente legge, nonché a quelle della legge 10 giugno 1978, n. 295.

Restano ferme le disposizioni che disciplinano l'esercizio delle assicurazioni da parte della Banca nazionale delle comunicazioni, la quale per il raggiungimento dei suoi scopi può attuare tutte le operazioni comprese nella tabella allegata.

Art. 97.

*(Disposizioni transitorie
per l'applicazione degli articoli 31, 33 e 77)*

Le imprese di cui all'articolo 31 hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1984 per conformarsi alle disposizioni dello stesso articolo 31.

Le disposizioni di cui all'articolo 33 si applicano alla copertura delle riserve tecniche costituite a partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente agli incrementi delle riserve stesse.

Le disposizioni dell'articolo 77 si applicano con decorrenza dal terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le imprese hanno termine fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1988 per **adeguare l'intero importo** delle riserve tecniche alle disposizioni stabilite dalla presente legge.

Art. 98.

*(Modifiche ed integrazioni della legge
10 giugno 1978, n. 295)*

Alla legge 10 giugno 1978, n. 295, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Sono compresi nel portafoglio italiano i contratti stipulati, anche in regime di prestazione di servizio, dalle imprese autorizzate ai sensi degli articoli 7, 19 e 26 della presente legge.

Sono compresi nel portafoglio estero i contratti stipulati e gestiti da sedi secondarie all'estero di imprese con sede legale in Italia. »;

all'ultimo comma degli articoli 14, 23 e 28 le parole: « La disposizione del primo comma si applica » sono sostituite con le seguenti: « Le disposizioni dei precedenti commi si applicano »;

al primo comma dell'articolo 16, alla lettera *a*) sono aggiunte le parole: « o inidoneo »; dopo la lettera *b*) è inserita la seguente: « *c*) se l'impresa non prova di aver provveduto all'integrale versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia di cui all'articolo 10; ». Le lettere *c*) e *d*) dello stesso articolo diventano, rispettivamente, *d*) ed *e*);

all'articolo 19,

al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: « Si applica la disposizione di cui all'articolo 7, secondo comma. »;

al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: « residenza in Italia » sono aggiunte le seguenti: « ed obbligarsi a tenere una contabilità specifica per l'attività esercitata nel territorio della Repubblica, conservando i documenti relativi agli affari trattati »; al terzo periodo, dopo le parole: « come proprio rappresentante », una persona fisica, », sono aggiunte le seguenti: « che abbia domicilio e residenza in Italia, e che sia »;

all'articolo 24, primo comma, le parole: « l'autorizzazione può essere rifiutata » sono sostituite dalle seguenti: « l'autorizzazione non può essere concessa »;

all'articolo 31, al primo comma:

i numeri da 1 a 13 sono sostituiti dai numeri da 1 a 11, da 13 a 18 e 20 dell'articolo 33 della presente legge e ad

essi viene data una numerazione progressiva da 1 a 18;

all'articolo 33,

al primo comma, le parole: « con apposito bilancio annuale » sono sostituite dalle seguenti: « con apposito prospetto annuale redatto in conformità ad un modello stabilito con decreto del Ministro »;

all'articolo 46,

al primo comma, le parole: « può ordinare » sono sostituite dalla seguente: « ordina »;

al secondo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « da porsi a carico dell'impresa »;

al terzo comma, le parole: « può altresì, con decreto, ordinare » sono sostituite dalle altre: « ordina, altresì, con decreto »;

al quinto comma, le parole: « è in facoltà del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di chiedere all'impresa » sono sostituite con le altre: « il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato esige dall'impresa »;

dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieti all'impresa l'assunzione di nuovi affari ai sensi degli articoli 43, terzo comma, e 59, quarto comma. »;

all'articolo 52,

al primo comma, le parole: « il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può adottare nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente i provvedimenti previsti agli articoli 43, 45 e 46 » sono sostituite dalle seguenti: « si applicano le disposizioni degli articoli 43, 45 e 46 »;

al secondo comma, le parole: « i suddetti provvedimenti » sono sostituite dalle altre: « , nei confronti della rappresentanza dell'impresa inadempiente, i provvedimenti previsti dalle suddette disposizioni »;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

al terzo comma, le parole: « il Ministero può adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 44, 45 e 46 » sono sostituite con le seguenti: « si applicano le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46 »;

all'articolo 57, primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) non rispetti le esigenze finanziarie e le regole tecniche di una corretta gestione assicurativa »;

all'articolo 58, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La sede secondaria dell'impresa, con rappresentanza generale ai sensi dei precedenti articoli 19 e 26, decade dall'autorizzazione, qualora ne sia disposta la liquidazione, ovvero sia assoggettata a provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, ovvero ne sia dichiarato lo stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria. »;

all'articolo 59, ultimo comma, dopo le parole: « di revoca » sono aggiunte le seguenti: « e contro quello di divieto di assunzione di nuovi affari »;

all'articolo 68,

al primo comma, le parole: « la quale certifichi la » sono sostituite dalle altre: « dalla quale risulti la certificazione della » e le parole: « alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia » sono sostituite dalle seguenti: « , espressi in forma riassuntiva secondo la normativa in vigore, alle risultanze delle scritture contabili e l'osservanza delle norme di legge in materia »;

al quarto comma, le parole: « gli articoli 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 12, 14, 15, 16, 17 del decreto stesso » sono sostituite dalle altre: « articoli 1, 2, primo, secondo, terzo e quarto comma, 3, 4, primo e secondo comma, 5, 6, 12, 14, 15, 16 e 17 del decreto stesso »;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all'articolo 79,

al primo comma, le parole: « aventi la sede legale nel territorio della Repubblica non possono estendere » sono sostituite dalle altre: « di cui al primo comma dell'articolo precedente non possono comunque estendere » e le parole: « agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia » sono sostituite dalle seguenti: « agli obblighi derivanti dalle disposizioni relative al capitale sociale o al fondo di garanzia, nonché da quelle relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli aumenti di capitale attuati agli effetti del presente articolo sono soggetti, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nell'articolo 10, all'imposta di registro nella misura fissa di lire 20.000. »;

all'articolo 81, primo comma, le parole: « con sede legale nel territorio della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai capi I e II del titolo II ».

Le imprese di cui al titolo II, capi I e III, della legge 10 giugno 1978, n. 295, che dimostrino di essersi conformate alle disposizioni della stessa legge relative al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia, nonché a quelle relative alle riserve tecniche per gli incrementi delle stesse successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano per i predetti incrementi di essere soggette all'obbligo di costituire le cauzioni previste dall'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Le imprese di cui al comma precedente possono ottenere, a richiesta, lo svincolo delle attività già vincolate a copertura delle riserve tecniche qualora dimostrino, oltre a quanto previsto dal precedente comma, di essersi conformate alle disposizioni della legge 10 giugno 1978, n. 295, relative alle riserve tecniche per l'intero importo delle stesse.

Le disposizioni di cui ai due commi precedenti si applicano anche alle imprese di cui al titolo II, capo II, qualora dimostrino di essersi conformate alle disposizioni delle leggi dello Stato nel quale hanno la propria sede legale, relativamente al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia.

Art. 99.

(Versamento del minimo del capitale sociale e costituzione della quota di garanzia per le società controllate da imprese di cui all'articolo 31, aventi la sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea)

Le società che si costituiranno entro il 15 marzo 1989 per l'esercizio delle attività indicate nel punto A) della tabella allegata, qualora al capitale delle stesse partecipi in misura non inferiore al 95 per cento una impresa di assicurazione con sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea, la quale eserciti in tale Stato congiuntamente le attività di cui al punto A) della tabella allegata e quelle di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, **e non eserciti già nel territorio della Repubblica** le attività indicate nell'articolo 1 di quest'ultima legge, possono chiedere di limitare il versamento del capitale sociale minimo all'importo previsto dall'articolo 10 ridotto dell'importo corrispondente a 400 mila unità di conto, offrendo per quest'ultimo importo una garanzia finanziaria irrevocabile rilasciata dall'impresa estera controllante.

Le società di cui al primo comma debbono unire alla domanda di autorizzazione un apposito piano che preveda, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione, il progressivo versamento dell'importo del capitale sociale minimo non versato, con la correlativa progressiva riduzione dell'importo della garanzia finanziaria irrevocabile indicata al comma precedente. Il versamento del capitale sociale deve essere completato entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è intervenuta l'autorizzazione. Alla domanda deve altresì essere allegato un cer-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tificato rilasciato dall'autorità di vigilanza dello Stato nel quale si trova la sede legale dell'impresa controllante, dal quale risulti che l'impresa soddisfa alle condizioni previste per l'esercizio delle assicurazioni di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1978, n. 295, ed a quelle per l'esercizio delle attività di cui al punto A) della tabella allegata.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora ricorrano le condizioni indicate ai precedenti commi, accoglie con il decreto di cui all'articolo 7 la richiesta della società. Nei confronti delle imprese che non si attengono alle disposizioni di cui al secondo comma è disposta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 100.

(Margine di solvibilità delle imprese di cui all'articolo 31 operanti in altro Stato membro della Comunità economica europea per il tramite di una società controllata)

Per le imprese di cui all'articolo 31 che abbiano prestato la garanzia finanziaria irrevocabile di cui all'articolo 99 in favore di una società controllata con sede legale in altro Stato membro della Comunità economica europea ed al cui capitale partecipino in misura non inferiore al 95 per cento, i fondi corrispondenti all'importo della garanzia prestata non sono considerati come facenti parte del patrimonio libero.

Art. 101.

(Certificazioni riguardanti residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea)

Agli effetti degli articoli 9, secondo comma, numero 3, e 16, primo comma, lettera d), i residenti in altri Stati membri della Comunità economica europea possono produrre un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, altro documento equipollente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza.

Qualora nello Stato di residenza non sia previsto il rilascio del documento indicato

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al primo comma, lo stesso può essere sostituito da una dichiarazione giurata ovvero, per gli Stati nei quali questa non sia prevista, da una dichiarazione resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o ad un notaio dello Stato di residenza che rilascia un attestato facente fede del giuramento o della dichiarazione.

I documenti indicati nei commi precedenti devono al momento della loro presentazione essere di data non anteriore a tre mesi.

Art. 102.

(Agevolazioni per gli aumenti di capitale delle società già in esercizio)

Gli aumenti di capitale attuati agli effetti dell'articolo 88 sono soggetti, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nell'articolo 10, all'imposta di registro nella misura fissa di lire 20.000.

Art. 103.

(Fondo di riserva ordinario)

Fermo il disposto dell'articolo 2428 del codice civile, dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessa l'obbligo delle imprese di costituire il fondo di riserva previsto dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

TABELLA

A) CLASSIFICAZIONE PER RAMO

- I — Le assicurazioni sulla durata della vita umana.
- II — Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità.
- III — Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento.
- IV — L'assicurazione malattia di cui all'articolo 1, numero 1, lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979.
- V — Le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
- VI — Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa.

B) ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui al punto I della lettera A) può con i relativi contratti garantire, in via complementare, i rischi di danni alla persona.